

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 25

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 maggio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

**Ripubblicazione del testo della legge 12 maggio 2010, n. 11,  
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno  
2010”, corredato delle relative note.**

*(Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta  
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 14 maggio 2010)*

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

**Ripubblicazione del testo della legge 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", corredato delle relative note.**

*(Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 14 maggio 2010)*

## Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 12 maggio 2010, n. 11, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

## Titolo I

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE

#### Art. 1.

##### *Risultati differenziali*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2010 è determinato in termini di competenza in 24.217 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 77.696 migliaia di euro, mentre per l'anno 2012 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 175.726 migliaia di euro.

3. L'autorizzazione prevista per l'esercizio 2010 dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è incrementata di 166.500 migliaia di euro.

#### Art. 2.

##### *Autorizzazione di operazioni di finanziamento*

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 380.000 migliaia di euro.

2. In relazione al maggiore accertamento delle entrate connesse all'attuazione dei processi di valorizzazione del patrimonio della Regione, ivi compresa la dismissione di quote di partecipazioni in società non ritenute strategiche, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto dall'allegata Tabella A finalizzato all'integrazione della copertura finanziaria delle spese autorizzate e nelle misure riportate nella medesima Tabella A - accantonamento positivo codice 1003.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo in relazione alla realizzazione delle entrate di cui al comma 2.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2008 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2009, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

4. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1999, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2009, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2008 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2007, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2009 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, nonché di quelle eliminate ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con le modalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

## Art. 4.

*Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012*

1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Le assegnazioni annuali di cui al comma 4 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota dei trasferimenti a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale è incrementata del 5 per cento.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero '5 mila' è sostituito con '10 mila'.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sostituire il primo numero '50' con '45' e il secondo numero '50' con '55'.

10. A carico del fondo di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle

autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire l'importo di 400 migliaia di euro al comune di Lipari per "Progetti obiettivo", concertati con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro volti all'utilizzazione dei lavoratori ex "PUMEX".

11. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

12. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l'anno precedente.

13. Per le richieste relative all'anno 2009 le istanze di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.

## Art. 5.

*Fondo per la cancellazione dei residui attivi*

1. È istituito nel bilancio della Regione – dipartimento bilancio e tesoro – un fondo a destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012.

## Art. 6.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 7.

*Canoni demaniali marittimi*

1. I canoni determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## Art. 8.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 9.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 10.

*Istituzione IRAP*

1. Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione e secondo la previsione dell'articolo 1, comma 43, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 42, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è istituita, quale tributo proprio della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2010, l'imposta regionale sulle attività produttive che si applica secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le disposizioni contenute all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è adottato il regolamento, in armonia a quanto stabilito nello schema di regolamento-tipo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 si provvede alla disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP, l'esercizio delle quali la Regione affida ai soggetti competenti individuati dal regolamento-tipo.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP prosegue, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

5. Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2009 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali.

#### Art. 11.

##### *Fondo di rotazione IRFIS*

1. Il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia Mediocredito della Sicilia S.p.A. (IRFIS) con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2010.

2. Le somme individuate al comma 1 sono riversate dall'IRFIS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al capitolo 5447, capo X del bilancio della Regione.

#### Art. 12.

##### *Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute nel territorio della Regione l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è elevata al 10 per cento, così come previsto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

#### Art. 13.

##### *Relazione annuale sulla consistenza dei residui attivi e passivi*

1. L'Assessore regionale per l'economia, entro il mese di maggio di ogni anno, presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla consistenza dei residui attivi e passivi rilevati secondo le vigenti norme di contabilità regionale. Tale relazione deve, altresì, indicare le modalità di calcolo, la provenienza delle partite iscritte tra i residui e la congruità delle appostazioni nei fondi relativi del bilancio regionale.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 2009 ed in via di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 viene presentata entro il mese di giugno 2010.

#### Art. 14.

##### *Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici*

1. Il Governo regionale entro il mese di giugno 2010 presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre 2009 di ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché per ciascun ente presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 ed entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economico-finanziaria relativa all'anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative necessarie agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli amministratori degli organismi individuati nel comma 1 debbono, a pena di decadenza dall'incarico, inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le modalità prescritte nel decreto di cui al comma 3.

5. Gli amministratori degli organismi di cui al comma 1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione di disposizioni normative decadono dall'incarico.

6. Gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio successivo amministratori degli organismi di cui al comma 1.

7. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dai seguenti:

1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente.



1.1 La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale, può autorizzare l'adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.

1.2 Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.

1.3 I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall'incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.

1.4 Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.'

#### Art. 15.

##### *Norme in materia di mutui ed altre forme di indebitamento*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono inseriti i seguenti commi:

'1 bis. L'importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza nell'esercizio, non potrà comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo, delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa.

1 ter. La capacità di indebitamento della Regione è espressamente rappresentata, annualmente, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) con una relazione dettagliata contenente, tra l'altro, gli effetti finanziari scaturenti da eventuali proposte di indebitamento per gli anni di vigenza dello stesso DPEF.'

#### TITOLO II

#### RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

#### Art. 16.

##### *Patto di stabilità regionale*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell'ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell'ANCISICILIA e dell'URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 77 ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

#### Art. 17.

##### *Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale*

1. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e con-

trollo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i consequenziali atti.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

6. E' fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l'esercizio finanziario 2010 gli anni di riferimento si intendono il triennio 2007/2009.

#### Art. 18.

##### *Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale*

1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.

2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali.

3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario suc-

cessivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.

4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. E' fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.

#### Art. 19.

##### *Acquisto di beni e servizi*

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

#### Art. 20.

##### *Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

2. Le aree strategiche della Regione sono:

- a) trasporti pubblici;
- b) servizi ausiliari;
- c) promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato;
- d) sviluppo e innovazione;
- e) attività informatiche e I.C.T della Regione;
- f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;
- g) servizi di emergenza sanitaria;
- h) servizi di riscossione dei tributi;
- i) credito;
- j) ricerca;
- k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale;
- l) settore agroalimentare;
- m) salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- n) energia.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino. E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

*Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale*

1. Entro 180 giorni dall'avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute dalle aziende auto-

nome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.

2. Il personale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. poste in liquidazione gode delle stesse garanzie occupazionali previste per i dipendenti delle società che sono dismesse a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20. (*Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 22.

*Spese per collaborazioni e consulenze*

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza con l'amministrazione regionale, ivi compresi quelli stipulati da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

2. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni stipulanti sono tenute alle medesime forme di pubblicazione previste al comma 1.

Art. 23.

*Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni*

1. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione.

4. Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione



regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.

Art. 24.

*Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.*

1. I trasferimenti effettuati dalla Regione in favore della RESAIS S.p.A, per le finalità degli articoli 7 e 12 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono utilizzati dalla stessa società, a titolo di acconto, a valere sui futuri trasferimenti da effettuarsi per l'attuazione delle citate disposizioni legislative.

Art. 25.

*Taglia-oneri amministrativi*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la Giunta regionale approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza della Regione, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale coordina le attività di misurazione in raccordo con i rami di amministrazione interessati per materia.

3. Ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definite le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web della Regione.

6. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani assessoriali si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26.

*Progetti obiettivo in favore degli enti locali*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento del livello di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 70.000 migliaia di euro per l'anno 2010, a valere sulle risorse del PAR FAS Sicilia 2007-2013.

2. A tal fine gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati nell'allegata tabella '2' alla presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FUNZIONE PUBBLICA E DI FINANZA LOCALE.  
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI  
IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 27.

*Misure di sostegno per il ricovero di minori*

1. La riserva prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, quantificata in 30.000 migliaia di euro annui, iscritta in bilancio ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in un apposito capitolo di spesa del dipartimento famiglia e politiche sociali è destinata al finanziamento ai comuni delle spese da sostenere per il ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria. Le eventuali somme non utilizzate possono essere destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su richiesta del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 dopo le parole 'rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese' sopprimere le parole 'sostenute e' e dopo la parola 'documentate' aggiungere 'da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza'.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota destinata al finanziamento delle comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è incrementata di 5.000 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

Art. 28.

*Contributi alle province per erogazioni  
di servizi socio-assistenziali*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

'2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.'

Art. 29.

*Premialità per assegnazioni agli enti locali*

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'entro il 31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 dicembre 2010'. Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4 del citato articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2009.



## Art. 30.

*Interventi di somma urgenza*

1. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali, la somma di 1.000 migliaia di euro è destinata, nell'esercizio finanziario 2010, agli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, per garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal Dipartimento regionale della protezione civile.

## Art. 31.

*Assegnazione risorse agli enti locali per calamità naturali*

1. Per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è destinata, nell'esercizio finanziario 2010, la somma di 12.000 migliaia di euro.

## Art. 32.

*Assegnazioni per interventi a tutela dell'ordine pubblico*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, si applicano con le modalità previste dall'articolo 46 a tutte le anticipazioni a qualsiasi titolo deliberate dalla Giunta regionale già concesse o che saranno concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

## Art. 33.

*Contributi agli enti locali colpiti da calamità naturali*

1. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore dei soggetti prioritariamente privati, che abbiano subito danni a seguito dell'evento del 13 settembre 2008 e di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 dicembre 2008, di dichiarazione dello stato di calamità naturale, quale contributo da destinarsi a ristoro dei danni subiti, e di 2.000 migliaia di euro a favore di soggetti privati che hanno subito danni a seguito dell'evento del 10, 11 e 12 dicembre 2008, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 16 dicembre 2008.

## Art. 34.

*Interventi a sostegno del territorio, dell'economia e della ricerca*

1. Per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento. Per le medesime finalità sono assegnati al comune di Messina 2.000 migliaia di euro ed ai comuni di San Fratello e Caronia 500 migliaia di euro ciascuno.

2. Per le finalità dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e dell'articolo 39 della legge regiona-

le 26 marzo 2002, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 4.000 migliaia di euro.

3. Le somme autorizzate nel triennio 2009-2011 per le finalità previste dal titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 possono essere destinate al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro.

5. Per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 4.000 migliaia di euro (U.P.B. 3.2.1.3.2 - capitolo 376528).

6. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010, a finanziare progetti di investimento realizzati dai Consorzi ASI. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, a valere sulle risorse PAR-FAS 2007-2013 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

7. Per provvedere al pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese che hanno presentato, entro i termini previsti dall'articolo 62 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno di spesa settennale di 2.750 migliaia di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2010.

8. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, la somma di euro 1.500 migliaia è destinata al pagamento delle spese relative all'attività revisionale svolta negli anni 2006, 2007 e 2008 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

9. Si autorizza l'alienazione di parte dell'immobile ex IMER di Partanna Mondello, attualmente occupato dalla ditta Guajana Ferramenta S.p.A. sito in Palermo, via Partanna Mondello 74/C, dal Consorzio ASI di Palermo all'impresa "Guajana Ferramenta S.p.A - GiGa Immobiliare e Servizi S.p.A", dichiarata vittima della mafia ad un prezzo che preveda l'abbattimento di due terzi del valore assegnato dall'Agenzia del Territorio. Contestualmente si dimezza il debito del Consorzio ASI di Palermo nei confronti della Regione. La copertura finanziaria è da imputare ai fondi ex ESPI della quale la Regione è creditrice.

10. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, in favore degli enti locali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di Messina il 1° ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate.

## Art. 35.

*Tariffe servizio idrico*

1. I proventi di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono assegnati ai comuni interessati in ragione

della popolazione residente e sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Art. 36.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

Art. 37

*Competenze delle province in materia di manutenzione delle strade*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è inserito il seguente: 'La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli.'

Art. 38.

*Canone ricognitorio delle concessioni demaniali marittime*

1. Il canone ricognitorio previsto per le concessioni demaniali marittime si applica in favore degli enti pubblici territoriali, purché non traggano proventi dall'utilizzo dei medesimi beni demaniali *(Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

Art. 39.

*Fondo trattamento di quiescenza*

1. Il limite di impegno autorizzato dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è differito all'esercizio finanziario 2011.

2. Nell'anno 2010, a compensazione della rimodulazione della spesa di cui al comma 1, al fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 6/2009, sono conferiti beni immobili per un importo complessivo pari ad almeno 59.000 migliaia di euro.

Art. 40.

*Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali*

1. Le retribuzioni poste a base di calcolo dei trattamenti di pensione a carico della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non possono eccedere l'importo annuo lordo di euro 250 migliaia.

Art. 41.

*Interpretazione autentica in materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti regionali*

1. L'articolo 19, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è autenticamente interpretato nel senso che il limite retributivo ivi previsto si applica a tutti i dirigenti e a tutte le articolazioni organizzative dell'amministrazione regionale e, altresì, agli enti strumentali, alle società a partecipazione totalitaria o maggioritaria della stessa Regione nonché a tutti i soggetti giuridici, comunque denominati, sui quali l'amministrazione regionale eserciti attività di coordinamento, indirizzo, controllo, tutela o vigilanza, ivi comprese le Agenzie regionali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2007, anche se soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 2/2007, è autenticamente interpretato nel senso che, laddove i contratti individuali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2007 prevedano un corrispettivo di importo superiore al limite retributivo previsto nello stesso articolo 19, detto importo è automaticamente rideterminato nel rispetto di tale limite, ai sensi dell'articolo 1419, comma secondo, del codice civile. Per l'effetto, sono, altresì, determinati i trattamenti di quiescenza, anche se già concessi, con esclusione di quelli relativamente ai quali sia intervenuta pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata.

Art. 42.

*Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale*

1. Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013. La presente norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie con esclusione del personale dell'area medica.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 non si applicano per i concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/2008.

Art. 43.

*Norme sulla manutenzione e recupero di Palazzo ex Ministeri e sulla sede della Fondazione 'Federico II'*

1. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione e recupero di Palazzo ex Ministeri nonché degli ambienti in uso all'Assemblea regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2010, un contributo di 2.500 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmato con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.

2. Al fine di dotare la Fondazione Federico II di una sede per il perseguimento delle sue finalità, è trasferito al patrimonio della Fondazione l'immobile sito in via Nicolò Garzilli, n. 36 in Palermo, già in uso alla stessa.

Art. 44.

*(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DI ENERGIA

Art. 45.

*Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro.*

1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio

2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.

6. Le somme trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.

8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione del-

l'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento.

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Per le finalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d'ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole 'i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso' è inserito il seguente periodo 'ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009.'

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.

Art. 46.

#### *Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti*

1. Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accertamento dell'autorità sanitaria competente o di altra competente per materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.



2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate al bilancio le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

3. Le anticipazioni devono essere restituite entro il termine previsto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e non possono essere disposte per un periodo di tempo che ecceda quello di efficacia dell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento. Il raggiungimento di tale livello di riscossione rileva, altresì, quale criterio di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal 'Fondo per le Autonomie locali'.

5. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'Assemblea regionale.

#### Art. 47.

##### *Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti*

1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivi. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario

2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 48.

##### *Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani*

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sostituire le parole 'entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata' con le seguenti 'entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata'.

#### Art. 49.

##### *Gestione integrata del servizio idrico*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, decorso il termine ivi previsto, cessano le autorità d'ambito territoriale istituite nella Regione in applicazione dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. In considerazione del mutato stato di fatto derivante dalla disposta cessazione delle autorità d'ambito e dalla comminatoria di nullità della loro prosecuzione ed in considerazione, altresì, di quanto previsto dall'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, secondo il quale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, le attuali autorità d'ambito, con il coordinamento del dipartimento regionale acque e rifiuti, provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, con specifico riferimento all'intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio.

3. I provvedimenti con i quali si dia corso alla verifica di cui al comma 2 devono dare puntualmente atto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento ed acquisiscono efficacia decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'adozione dei provvedimenti consequenziali è subordinata all'integrale adempimento degli obblighi sca-

turenti dal comma 1 bis dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990. *(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

4. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. Restano fermi gli ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima.

#### Art. 50.

##### *Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità*

1. Presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

2. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

3. Il Comitato:

a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

c) segnala all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;

d) trasmette all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. Presso la Regione è istituito il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe, presieduto dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, cui partecipano il dirigente generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.

5. La Giunta regionale, con delibera, provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.

#### Titolo V

### MISURE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO

#### Capo I

#### Misure urgenti

#### Art. 51.

##### *Misure urgenti di sostegno all'occupazione*

1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. E' autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. E', altresì, autorizzata al massimo fino al 30 giugno 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010,

di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con delibera di Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.

#### Art. 52.

##### *Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'*

1. La Regione promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento.

2. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a parità con il maggior carico familiare ed infine la maggiore età.

3. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti triennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.

4. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è, altresì, onerato di erogare, nelle more della definizione delle procedure di attivazione delle misure di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi, un assegno di sostegno al reddito almeno pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

5. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica, l'assistenza nella gestione del personale, le attività di controllo e monitoraggio, nonché l'assistenza alla creazione delle imprese e anche per il periodo di start-up, il Ragioniere generale della Regione provvede alla stipula di un'apposita convenzione con società a totale partecipazione regionale da individuare con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta.

6. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 24.000 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa è valutata in 36.000 migliaia di euro annui.

7. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo si provvede per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, mediante corrispondente riduzione annua di pari ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301).

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Palermo riversa in entrata del bilancio della Regione le somme relative alle eventuali economie derivanti dai trasferimenti effettuati dalla Regione per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.

#### Capo II

##### Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione

#### Art. 53.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente legge ed i dodici mesi successivi, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo (*Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

2. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, le risorse sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- a) 70 per cento alle micro, piccole e medie imprese;
- b) 10 per cento alle grandi imprese;
- c) 20 per cento alle categorie residuali di datori di lavoro, nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

3. Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rinvia all'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

5. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 54.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) 'lavoratore': qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

b) 'lavoratore svantaggiato', 'lavoratore molto svantaggiato' e 'lavoratore disabile': i lavoratori così come definiti dall'articolo 2, punti 18, 19 e 20 regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;

c) 'lavoratore dipendente': quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

d) 'numero di lavoratori dipendenti': il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

e) 'costi salariali': l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.



## Art. 55.

*Misura dell'agevolazione*

1. Il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari ad euro 333 per ciascun lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese; il lavoratore assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato e disabili di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. In caso di lavoratrici, rientranti nella precedente definizione, il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari a 416 euro, per ciascuna lavoratrice assunta, con contratto a tempo indeterminato, e per ciascun mese.

3. Il contributo di cui al presente articolo spetta per un periodo di:

a) dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;

b) ventiquattro mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati o disabili.

4. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi salariali nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, e il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, del regolamento CE n. 800/2008.

6. Per ciascun datore di lavoro l'importo massimo dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare le seguenti soglie:

a) per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati cinque milioni di euro per anno;

b) per l'assunzione di lavoratori disabili dieci milioni di euro per anno.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008.

## Art. 56.

*Incremento della base occupazionale*

1. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente Capo è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati dal datore di lavoro beneficiario.

3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell'anno precedente l'assunzione, è verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

4. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica l'assunzione, ogni lavoratore dipendente costituisce incremento della base occupazionale.

6. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori stagionali si conteggiano nella base occupazionale come frazioni di ULA.

7. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente capo i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

## Art. 57.

*(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 58.

*Condizioni di ammissibilità*

1. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. La concessione dei benefici di cui al presente capo è altresì subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente capo i datori di lavoro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione CE.

## Art. 59.

*Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta*

1. Per fruire del contributo, i soggetti presentano un'istanza contenente i dati stabiliti nel modello approvato con apposito provvedimento, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.

2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; sulla base dei dati in esse indicati, è verificata l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.

4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare, dall'1 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di assunzione, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a). *(Periodi omissivi in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).* Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'articolo 60, comma 2.

5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dall'1 aprile al 20 aprile di ciascuno anno a far data dal 2011, e comunque non oltre il 2013 una nuova istanza telematica. L'importo *(Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)* richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari

a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*); mancato invio della comunicazione di cui al comma 4; (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento.

#### Art. 60.

##### *Cause di decadenza*

1. Il diritto (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) decade:

a) qualora, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione;

b) qualora, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non sia garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, come previsto dall'articolo 55, comma 3. Tuttavia se, in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero se applicabile, di ventiquattro mesi, non si decade dall'agevolazione, che è ridotta pro rata di conseguenza;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (*Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).

3. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

#### Art. 61.

##### *Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni*

1. Con uno o più decreti del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*), da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanare le disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente capo.

2. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

#### Art. 62.

##### *Norme di salvaguardia comunitaria*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

2. Le medesime agevolazioni sono concesse nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008, del manuale delle procedure del Programma operativo del Fondo sociale europeo (P.O.-F.S.E.) 2007-2013 e del vademecum per l'attuazione del P.O. F.S.E. e, specificamente, dal relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo sociale europeo).

3. L'autorità di gestione del Fondo sociale europeo definisce entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di implementazione delle misure introdotte dal presente capo.

#### Art. 63.

##### *Risorse finanziarie*

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa annua rispettivamente di 30.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario 2 'Occupabilità-obiettivo D del Programma operativo regionale (P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013) adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.

2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all'articolo 59, nonché dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego di cui al comma 5 dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

#### Art. 64.

##### *Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative*

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente capo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei competenti organi statali.

2. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 800 migliaia di euro annui, per il triennio 2010-2012.

## Art. 65.

*Regolazioni contabili*

1. Per le finalità del presente capo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

## Capo III

## Politiche sociali

## Art. 66.

*Interventi concernenti le politiche sociali*

1. All'articolo 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole 'vigente legislazione' aggiungere le parole 'regionale e nazionale'.

## Art. 67.

*Istituzione e finanziamento di zone franche urbane*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.

2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituite dal comma 562 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341 dell'articolo 1 della prima citata legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11.

3. L'aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 186 dell'1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.

5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Dipartimento regionale della programmazione che cura

l'istruttoria delle proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dalla circolare del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008. Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia.

6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.

7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni.

9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate.

10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.

11. Per l'attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l'Agenzia delle entrate.

12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.

13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l'anno 2010 e 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L'onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate 'competitività e sviluppo delle attività produttive' linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio 2010-2012 ed entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede annualmente con legge di bilancio.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.



## Art. 68.

*Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15  
in materia di zone franche per la legalità*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, è sostituito dal seguente:

'5. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l'attuazione dell'articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell'azienda e del relativo numero dei dipendenti'.

## Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTI

## Art. 69.

*Piano triennale opere pubbliche*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2010 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 giugno 2010.

## Art. 70.

*Agevolazioni in favore di cooperative edilizie*

1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate con i decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008, che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea 'A' del PRG, è destinata un'ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.

3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nella zona omogenea 'A'.

4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui ai decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008 che non rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.

5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto

2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 71.

*Gestione dei porti*

1. All'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole '2000-2006' sono sostituite con le seguenti '2007-2013';

b) dopo le parole 'interesse regionale' sono inserite le seguenti ', classificati da II categoria, II classe in poi, di cui al decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2004,';

c) il periodo da 'Per i porti di importanza' a 'società miste' è soppresso.

## Art. 72.

*Accordo di programma per manutenzione e costruzione  
di strade provinciali*

1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della Giunta regionale.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 105.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.

## Art. 73.

*Contributi alla provincia di Agrigento  
per strade di collegamento*

1. E' autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare alla provincia regionale di Agrigento, al fine di sostenere le spese di progettazione esecutiva di un lotto funzionale ai lavori di collegamento tra la SS189, SS118, SS115 a servizio dei comuni della montagna.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2007-2013.

## Art. 74.

*Contributo taxi*

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5.200 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 478106), da destinare all'erogazione dei contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di 1.300 migliaia di euro per ciascuna delle suddette annualità.

## Art. 75.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 76.

*Norme in materia di trasporto pubblico locale*

1. Nelle more di avviare il processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale, quanto disposto all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continua ad avere applicazione da parte della Ragioneria generale della Regione - Assessorato regionale dell'economia sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall'Azienda siciliana trasporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e prorogati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nell'ambito di quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifiche, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

## Titolo VII

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 77.

*Interventi di formazione permanente e di formazione continua*

1. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa 2011, gli interventi di formazione permanente e formazione continua (FP e FC) possono gravare su Programma operativo regionale del FSE - Obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana, secondo le modalità di gestione e controllo previste dal:

- a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 'Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione';
- e) vademecum per l'ammissibilità della spesa al P.O. F.S.E. 2007-2013 in fase di adozione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- f) vademecum per gli operatori in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FSE 2007-2013.

## Art. 78.

*Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio*

1. Per il periodo 2011-2014 l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, finanzia, a valere sull'Asse IV P.O. F.S.E. 2007-2013, Obiettivo specifico I1 e Obiettivo operativo I1)1, in favore delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ubicate in aree a rischio marginalità socio-economica e

territoriale, un piano di intervento per la realizzazione di attività extra scolastiche da svolgersi in ore pomeridiane.

2. Per le scuole del primo ciclo di istruzione, i comuni attivano, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, un servizio mensa destinato agli studenti impegnati nelle suddette attività.

3. Per la realizzazione di dette attività sono destinate a valere sul P.O. F.S.E. 2007-2013 risorse pari a 40 mila migliaia di euro da ripartirsi in misura di 20 mila migliaia di euro per l'anno scolastico 2010-11 e di 10 mila migliaia di euro per gli anni scolastici successivi.

4. Qualora l'ente locale non adempia alla fornitura di tale servizio mensa, la Regione provvede ad un intervento sostitutivo reperendo i relativi fondi dai trasferimenti agli enti locali.

## Art. 79.

*Contributi alle università e alla scuola superiore di eccellenza di Catania*

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2010, alle università degli studi statali siciliane un contributo straordinario di 15.000 migliaia di euro, da destinare alle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato per l'anno finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario di 1.500 migliaia di euro alla scuola superiore di eccellenza di Catania, finalizzato ad investimenti coerenti con le finalità dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

## Titolo VIII

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E RISORSE AGRICOLE

## Art. 80.

*Fondo di Solidarietà regionale*

1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di

previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006.

6. Alle imprese agricole siciliane attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, nonché l'individuazione del soggetto attuatore.

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

'Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa

della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.'

11. All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole '10.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '6.000 migliaia di euro';

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.'

12. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: '1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.';

b) il comma 2 è così sostituito: '2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.';



c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: '5 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC';

d) al comma 6 le parole '5.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle parole '13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.'.

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:

'2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.'.

14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici

agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '20.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '100 migliaia di euro'.

23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '6.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '100 migliaia di euro'.

24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita '6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11';.

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '8.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '11.000 migliaia di euro'.

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '15.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti '12.000 migliaia di euro'.

27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti

e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.'

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati 'Confidi', con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

#### Art. 81.

##### *Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite*

1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B. 3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 30 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 11.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui alla lettera h-bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e per 6.387 migliaia di euro provenienti dalle assegnazioni di cui al decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. La rimanente somma pari a 12.613 migliaia di euro è a carico del bilancio della Regione.

5. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo avviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 82.

##### *Accordo delle filiere agroalimentari*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.

2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto.

#### Art. 83.

##### *Mercati contadini*

1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
- c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:

- a) comuni;
- b) unioni di comuni;
- c) province regionali;
- d) consorzi di imprese agricole.

4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.

5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:

- a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
- c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
- d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
- e) fornitura dei servizi necessari;
- f) ordine pubblico.

6. L'attività di vendita è consentita solo ad imprenditori accreditati e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:

- a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
- c) i criteri di valutazione dei progetti.

8. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.

#### Art. 84.

##### *Norme in materia di agriturismo*

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:

'11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:

- a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;
- b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agriturismo;
- c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
- d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.'

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:

'5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.'

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole 'agli articoli 8 e 9.' sono sostituite dalle seguenti 'all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.'

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.

6. L'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell'imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione

di un'azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.

#### Art. 85.

##### *Canoni irrigui*

1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.

#### Art. 86.

##### *Enoteca regionale della Sicilia*

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali';

b) il comma 1 è così modificato: '1. E' istituita l'enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico';

c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato: 'All'Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.';

d) il comma 3 è così modificato: '3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:

1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.

L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.'

#### Art. 87.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

#### Art. 88.

##### *Contributi alle aziende agro-silvo pastorali*

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la spesa di 320 migliaia di euro.



## Art. 89.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 90.

*Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio 'Luna rossa', vittime dell'evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 20 migliaia di euro a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio 'Luna rossa', vittime dell'evento del 6 marzo 2010.

2. E' concesso un contributo straordinario di 80 migliaia di euro in favore dell'armatore del motopeschereccio di cui al comma 1, al fine di fronteggiare il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca e la riparazione del natante. Alla spesa di 80 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 10.4.2.6.1, capitolo 746811, di cui alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2009/2010, come si evince dal libretto 'consumo di carburante'. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5 mila migliaia di euro. Il contributo è concesso nell'ambito del regime 'de minimis', ai sensi del regolamento CE n. 875/2007, del 24 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 196 del 25 luglio 2007.

## Titolo IX

## FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

## Art. 91.

*Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

## Art. 92.

*Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra*

1. Nell'ambito dell'umanizzazione e del miglioramento della qualità dell'assistenza, in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi di guerra, non vedenti o pluriamputati, deve essere sempre concessa, su richiesta della

famiglia, la permanenza continuativa al letto del paziente dell'accompagnatore.

2. Tale permanenza deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle aziende sanitarie che prevedano la fornitura dei pasti in reparto o presso la mensa del presidio e la fornitura di letto o branda per la notte. Qualora la struttura ne avesse la disponibilità, il ricovero di detti grandi invalidi è effettuato in camera a due letti.

## Art. 93.

*Sostegno alle relazioni familiari*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dopo le parole 'istituzioni scolastiche' è aggiunta la parola 'oratori'.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

## Art. 94.

*Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è apportata la seguente modifica:

a) dopo le parole 'figli minori' è aggiunto il periodo 'o diversamente abili, a prescindere dall'età'.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

## Titolo X

## NORME IN MATERIA DI SANITA'

## Art. 95.

*Farmacie rurali*

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: '1 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.'

## Art. 96.

*Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali*

1. Per le opere soggette a permesso di costruire, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da un'autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Per le opere da realizzarsi mediante denuncia di inizio attività, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e che non siano in contrasto con quelli adottati ed ai

regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 97.

*Elevazione del valore ISEE di esenzione*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:

2 bis. Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l'Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro.

2 ter. Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l'indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l'ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma.

2 quater. In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell'erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull'appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull'andamento qualitativo delle attività nel corso dell'anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall'Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento.

2 quinquies. L'Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.

2 sexies. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12'.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 98.

*Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo*

1. Per il finanziamento degli interventi diretti alla prevenzione del randagismo e di quelli previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione. Il 10 per cento della somma è riservata ai comuni o ai loro consorzi che utilizzino beni immobili confiscati alla mafia per la realizzazione di rifugi sanitari.

2. I fondi assegnati alla Regione e gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 281/1991, al

finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 99.

*Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali*

1. Per consentire gli interventi di eliminazione delle carcasse degli animali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro.

Titolo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Art. 100.

*Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale*

1. Al fine del potenziamento delle attività sportive di interesse regionale, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare annualmente al Comitato regionale del CONI Sicilia, con sede in Palermo, un contributo pari a 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 500 migliaia di euro.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 101.

*Fiumara d'Arte*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6, è sostituito dal seguente:

2. Il contributo è destinato all'associazione 'Fiumara d'Arte per iniziative promozionali, culturali e di valorizzazione del percorso turistico, per la conservazione, manutenzione e fruizione delle opere d'arte esistenti, per la realizzazione di nuove opere d'arte nonché per il museo Atelier sul mare sito nel comune di Tusa. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d'Arte è stabilito d'intesa tra il comune sul cui territorio è prevista l'opera e l'associazione Fiumara d'Arte. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è predisposto il piano degli interventi per l'utilizzazione del predetto contributo. Per l'anno 2010 detto termine è prorogato al mese di giugno.'

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 102.

*Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali*

1. I soggetti gestori delle riserve naturali sono tenuti alla rendicontazione delle spese relative agli atti connessi all'attività gestionale.

## Art. 103.

*Norme in materia di vigilanza sulla riserva di Monte Cofano*

1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è inserito il seguente:

'Art. 69 bis. Vigilanza sulla riserva naturale di Monte Cofano. 1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza all'interno della riserva naturale di Monte Cofano, istituita con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 25 luglio 1997, sono affidate al Corpo forestale della Regione.

## Art. 104.

*(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

## Art. 105.

*Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici*

1. E' costituito un 'fondo regionale di garanzia' per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.

3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013.

4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13.

## Titolo XIII

## NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

## Art. 106.

*Microcredito*

1. Allo scopo di favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all'obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1083/2006, l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento delle finanze e del credito, è autorizzato, nell'ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al 'Fondo Jeremie', di cui all'Accordo tra il Fondo Europeo degli investimenti (FEI) e la Regione, approvato con D.P. Reg. n. 382/SVI drp dell'1 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ad estendere l'applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi ivi previsti, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361 della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 124 del 20 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

2. L'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente:

'Art. 25 - Attivazione di iniziative di microcredito - 1. All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola 'utilizzate' sono inserite le seguenti 'con vincolo di specifica destinazione' ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo 'o per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie';

b) al comma 2, le parole 'decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze' sono sostituite da 'decreto dell'Assessore regionale per l'economia'.

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio, e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto



di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 6.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 6 di stabilire:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da riscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.¹.

#### Art. 107.

##### *Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi*

1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l'iscrizione, ove esistente, nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il prestito è concesso a condizione che i confidi, alla data del 30 giugno 2010, risultino iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2010, domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all'intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l'iscrizione a tale elenco, anche tenendo

conto dell'eventuale concessione dell'intervento finanziario richiesto.

2. L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previsioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.

4. Gli interessi come determinati al comma 3 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 3.

5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla 'Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013', pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 90 dell'11 aprile 2008. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 14 del 19 gennaio 2008), tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 155 del 20 giugno 2008.

6. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 3.

7. In caso di mancata accettazione, da parte della Banca d'Italia, dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i soggetti prenditori del finanziamento sono tenuti a restituire l'intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall'evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

8. Il rimborso, nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è subordinato al consenso della Banca d'Italia.

9. Il rimborso del prestito avviene in unica soluzione al termine del periodo di finanziamento che è determinato in sede di avviso pubblico coerentemente con le scadenze del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

10. Gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi gravano sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e sono determinati con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Autorità di gestione.

11. L'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all'obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all'esito positivo della valutazione di compa-

tibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

12. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007-2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 mila migliaia di euro.

#### Art. 108.

##### *Norme in materia di riordino dei confidi*

1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma:

'2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.'

#### Art. 109.

##### *Modifica all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21*

##### *in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente:

'4bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'economia'.

#### Art. 110.

##### *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese*

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole 'interessi per finanziamenti' aggiungere le parole 'sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uopo destinate';

b) al comma 1 le parole 'alla data del 30 giugno 2008' sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2 bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione';

d) al comma 3, dopo le parole 'di cui al comma 1' sono inserite le parole 'ed al comma 2 bis';

e) al comma 4, dopo le parole 'di cui al comma 1' sono inserite le parole 'ed al comma 2 bis' e dopo le parole 'delle agevolazioni' sono inserite le parole 'nonché la data'.

#### Art. 111.

##### *Rilancio produttivo del settore industriale*

1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese (PA), l'Assessorato regionale delle attività produttive, sentito il comune di Termini Imerese, è autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Assessore regionale per le attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma e previo parere obbligatorio della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale. Le risorse non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere f) e g) del comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003.

3. Per le finalità del presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

#### Art. 112.

##### *Dismissione beni immobili. Norme sul recupero abitativo*

1. Nell'eventuale processo di dismissione dei beni immobili previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è assicurato, a parità di offerta, il diritto di prelazione agli enti locali ove sono ubicati i relativi immobili.

2. Ai locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione, in caso di vendita degli stessi mediante asta pubblica, è riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che abbiano partecipato alla gara.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è ulteriormente prorogato alla data di approvazione della presente legge.

#### Art. 113.

##### *Norme in materia di espropriazione*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli immobili ricadenti sul territorio della Regione utilizzati per scopi di pubblico interesse dai consorzi ASI, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, viene individuata quale autorità che utilizza il bene il consorzio ASI nel cui territorio ricadono gli immobili.

2. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è di competenza dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, che esercita le funzioni di vigilan-

za e di controllo sugli enti che materialmente utilizzano il bene immobile.

3. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari 2010-2012 la spesa di 100 migliaia di euro annui.

#### Art. 114.

##### *Centri di assistenza alle cooperative*

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

'1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (centri di assistenza tecnica) i cui interventi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell'ambito del regime 'de minimis'.

#### Art. 115.

##### *Norme per il sostegno delle cooperative*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività delle cooperative aventi sede in Sicilia e loro consorzi, favorendone i processi di crescita economica e rafforzamento patrimoniale, l'IRCAC è autorizzato, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, in tema di garanzie, a destinare un importo complessivo pari a 3 mila migliaia di euro del Fondo a gestione separata unificato ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per concedere contributi in conto interesse. I contributi sono concessi nella misura del 60 per cento degli oneri finanziari sostenuti, su affidamenti concessi da Istituti di credito, comprese società di factoring e di leasing, a cooperative e società di capitali la cui quota maggioritaria (almeno il 51 per cento) appartenga ad una o più cooperative ed ai quali possono concorrere le garanzie collettive rilasciate dai Consorzi Fidi a prevalente partecipazione cooperativa, riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e finalizzati ad operazioni di smobilizzo o cessione dei crediti commerciali e operazioni di capitalizzazione da parte dei soci.

2. A valere sui fondi del proprio bilancio, l'IRCAC può effettuare, alternativamente o unitamente a uno o più fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio in società di trasformazione e commercializza-

zione, costituite in forma di società di capitali e possedute in maggioranza da società cooperative.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il fondo a gestione separata unificato dall'IRCAC, istituito con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrato annualmente della somma corrispondente al valore del contributo in conto interessi erogato dall'IRCAC nell'anno precedente per le agevolazioni concesse nella forma di contributo indiretto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato da istituti bancari o società di leasing e di factoring, secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

6. Le agevolazioni erogate dall'IRCAC in regime d'aiuto de minimis prevedono la soglia di 500.000 euro, giusta comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 16/1 del 22 gennaio 2009.

#### Art. 116.

##### *Misure per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle cooperative. Bilanci dell'IRCAC*

1. Al fine di sostenere le imprese cooperative l'IRCAC è autorizzato a concedere, secondo le modalità e procedure che sono definite con decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, alle cooperative e loro consorzi che si trovano in posizione di correttezza nei pagamenti al 31 dicembre 2008, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell'IRCAC scadute e in scadenza dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

2. L'IRCAC continua a predisporre i bilanci d'esercizio secondo le istruzioni del provvedimento del 30 luglio 2002 della Banca d'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 5 settembre 2002.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti 'de minimis'.

4. Gli aiuti possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni, sugli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

#### Art. 117.

##### *Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute*

1. L'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è così sostituito:

'1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche



legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002 sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini revisionali, da ciascuna organizzazione, all'inizio del biennio ispettivo.

2. Per i soli fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, la rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche di cui al comma 1 è determinata per il settantacinque per cento con i criteri di cui al comma 1 e per il venticinque per cento attribuita in parti uguali tra le organizzazioni in parola”.

Art. 118.

*Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, in materia di semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, sono interpretate nel senso che le stesse si applicano a tutte le agevolazioni finanziarie regionali per le quali sono costituiti specifici fondi a gestione separata aggiudicati mediante bandi e avvisi pubblici, ancorché l'aggiudicazione sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 119.

*Controlli sulle cooperative*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 la cifra '100.000' è sostituita da '500.000'.

2. All'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: '1 bis. Per le società cooperative le certificazioni previste dal presente articolo vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36'.

Art. 120.

*Norme sulle cooperative giovanili*

1. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole 'che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali' sono sostituite dalle parole 'sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte';

b) le parole 'al 31 dicembre 2010' sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2012";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma '2 bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte', risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.'.

Art. 121.

*Fondo regionale di garanzia per l'artigianato*

1. E' istituito un fondo regionale di garanzia per l'artigianato finalizzato alla cogaranzia ed alla controgaranzia di operazioni effettuate dai confidi in favore di imprese artigiane. Tale fondo è istituito presso Artigiancassa S.p.A. Esso può essere alimentato da risorse nazionali, regionali e comunitarie. Le disposizioni operative e di gestione del Fondo sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta del Comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. I compensi al gestore, se richiesti, sono regolati come previsto al comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

Art. 122.

*Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani*

1. A integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani, è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2010 al 2014, nella misura di 10 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'anno 2010 un limite di impegno quinquennale di 10 mila migliaia di euro.

3. La CRIAS è autorizzata a far ricorso al mercato creditizio e finanziario per aggiornare gli stanziamenti previsti dal comma 1.

Art. 123.

*Interventi in favore delle imprese artigiane*

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli interventi in favore delle imprese artigiane, previsti dall'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 32, come integrato e modificato dall'art. 17 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato, nelle more dell'attuazione del decentramento previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a prorogare la convenzione in vigore stipulata con l'Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, allineandola alla durata della convenzione stipulata a livello nazionale con il Ministero dell'economia.

Art. 124.

*Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, considerato l'attuale momento di crisi del settore artigianale, è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività artigianale, per un importo compreso tra euro 15 migliaia ed euro 100 migliaia, maturate alla data del 31 dicembre 2009, tramite i piani di rientro concordati con istituti di credito, in favore delle imprese artigiane aventi qualsiasi forma giuridica, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e pesca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo si applica la procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai beneficiari finali.

6. Ai fini del presente articolo la CRIAS percepirà da parte delle imprese artigiane richiedenti una commissione a copertura delle spese di istruttoria di euro cinquecento.

7. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 1.000 migliaia di euro, ed a tal fine la CRIAS costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo.

#### Art. 125.

##### *Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010, ad erogare un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008, nonché le competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi enti alla stessa data. *(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili.

#### Art. 126.

##### *(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*

#### Titolo XIV

#### ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME

#### Art. 127.

##### *Abrogazioni e modifiche di norme*

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468' sono sostituite con le parole 'dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni'.

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni' sono sostituite con le parole 'dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni'.

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni' sono sostituite con le parole 'dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196'.

5. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468' sono sostituite con le parole 'del comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196'.

6. All'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 le parole 'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione' sono sostituite con le parole 'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza,' e le parole 'le finalità previste' sono sostituite con le parole 'quelli destinati all'attuazione dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e quelli'.

7. Al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole 'nel limite di lire 1.000 milioni' sono sostituite con le parole 'valutati in 600 migliaia di euro'.

8. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che sostituisce l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera f) le parole da 'Attività' a 'informativi' sono soppresse.

9. In attuazione dell'articolo 18 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2009 per i lavoratori già in servizio alla stessa data.

10. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11, dopo le parole 'Gli statuti dei Confidi' sono aggiunte le parole 'in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3'.

11. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 dopo le parole 'Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che' sono aggiunte le parole '- nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso -' e sempre nello stesso comma 1, dopo le parole 'la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.'. Sono aggiunte le parole 'Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca.'.

12. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo:

'Art. 12 bis - Contenimento dei costi di accesso al credito. 1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia sentite preventivamente l'Abi Sicilia, l'Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.'

13. L'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è abrogato.

14. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. All'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 dopo il comma 5 ter è inserito il seguente comma:

'5 quater. La quota di garanzia del Confidi sostenuta dall'intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali.'

16. Dopo il comma 5 decies dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:

'5 undecies. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 10, comma primo, punto 4, e comma terzo, e dall'articolo 13, comma primo, punti 3 e 4 della predetta legge, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.

5 duodecies. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11 della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per l'acquisto di terreni e relative pertinenze, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.

5 terdecies. Alla copertura finanziaria si provvede con le modalità di cui al comma 5-quater del presente articolo.

5 quaterdecies. La durata dei mutui anche già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche e integrazioni può essere prolungata ad anni venti, con un preammortamento di cinque anni, a seguito di apposita istanza che le cooperative giovanili presenteranno all'IRCAC che procederà alla rinegoziazione dei predetti mutui.

5 quindicies. Le somme già riscosse dall'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) per le rate di preammortamento e/o ammortamento dei mutui saranno detratte dall'importo dovuto per il pagamento delle rate in scadenza risultanti dal nuovo piano finanziario di ammortamento. Potranno essere ammesse le cooperative giovanili già collaudate.

5 sexdecies. Gli oneri eventualmente derivanti dal prolungamento del periodo di durata dei mutui sono in ogni caso interamente a carico della cooperativa giovanile'.

17. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, dopo le parole 'in quiescenza' sono inserite le parole 'e, esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, anche un esterno'.

## Titolo XV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 128.

##### *Trasferimenti annuali in favore di enti*

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell'allegato '1' della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all'allegato '1' della presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) presentare entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine dell'erogazione del saldo. La mancata presentazione del rendiconto nei termini ora indicati comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;



— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogata.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

#### Art. 129.

##### *Fondi globali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle 'A' e 'B', allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2010, nell'allegata Tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D'

sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

#### Art. 130.

##### *Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.

#### Art. 131.

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 2010.

LOMBARDO  
CIMINO

Assessore regionale per l'economia

Tabella 2

N.	Ente locale	Prov.	Progetto da finanziare
1	Aci Catena	CT	Realizzazione scuola materna
2	Aci Sant'Antonio	CT	Lavori V. Nocilla e completamento P. Cantarella
3	Acicastello	CT	Realizzazione parcheggio via Tripoli - Ficarazzi
4	Acicastello	CT	Realizzazione scalo Palombello
5	Acireale	CT	Lavori Oratorio e chiesa Madre Aciplatani
6	Acireale	CT	Lavori Chiesa Maria SS. Imm. Guardia
7	Acireale	CT	Lavori Chiesa SM Fiducia
8	Adrano	CT	Adeguamento scuola elementare "Plesso Stazione"
9	Agrigento	AG	Chiesa S. Libertino - ristrutturazione e restauro
10	Agrigento	AG	Riqualificazione e messa in sicurezza piscina comunale
11	Alcara Li Fusi	ME	Riqualificazione recupero p.zza San Michele
12	Alcamo	TP	Completamento urbanizzazione primaria PPRU n. 2 zona di Santa Lucia
13	Alessandria della Rocca	AG	Manutenzione ex Convento complesso mon. del Carmine
14	Alimena	PA	Realizzazione impianto sportivo
15	Altofonte	PA	Centro commerciale naturale
16	Assoro	EN	Lavori sede istituzionale San Giorgio
17	Augusta	SR	Centro sociale
18	Augusta	SR	Costruzione strada Uliveto con annesso lungomare parcheggio Brucoli
19	Avola	SR	Manutenzione straordinaria della via A. D'Agata
20	Bagheria	PA	Riqualificazione v.le S. Isidoro
21	Balestrate	PA	Interventi litoranea lungomare
22	Barrafranca	EN	Sistemazione e copertura dell'edificio della Caserma dei Carabinieri
23	Biancavilla	CT	Recupero attrezzato di spazi pubblici e messa in sicurezza zona Spartiviale e piazza Don Bosco
24	Biancavilla	CT	Intervento manut. Straord. Strada c.da Vallone Rosso
25	Biancavilla	CT	Ammodernamento centro urbano via Dr. Portale
26	Bivona	AG	Restauro Convento dei Cappuccini
27	Bolognetta	PA	Completamento palestra comunale
28	Borgetto	PA	Completamento lavori riuso acque reflue depurate fini irrigui
29	Brolo	ME	Palazzetto dello sport polivalente
30	Burgio	AG	Lavori completamento albergo per anziani e centro socio-culturale
31	Consorzio di bonifica n. 9	CT	Costruzione impianto di sollevamento rete irrigua Gerbini III
32	Calascibetta	EN	Piazza Vallone
33	Calascibetta	EN	Copertura chiesa dell'Idria
34	Calatabiano	CT	Interventi per il recupero funzionale dell'ex cine-teatro comunale
35	Caltanissetta	CL	Parrocchia San Pietro
36	Caltanissetta	CL	Manutenzione Complesso parrocchiale S. Biagio
37	Campobello di Licata	AG	Lavori ripavimentazione delle strade del centro abitato
38	Campobello di Mazara	TP	Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati
39	Campofelice di Roccella	PA	Riqualificazione e manutenzione straordinaria del "Quartiere Stretto"
40	Canicattini Bagni	SR	Costruzione centro culturale e musicale in via Vittorio Emanuele
41	Capaci	PA	Realizzazione Parco urbano
42	Carini	PA	Percorso pedonale collegamento via S. Anna e p.zza S. Francesco
43	Carlentini	SR	Riqualificazione urbana ingresso sud di via Scavonetti
44	Castelbuono	PA	Manutenzione straordinaria zona Vignicella Vinzeria
45	Castelbuono	PA	Manutenzione straordinaria e adeguamento strada vicinale Vacaria S. Anastasia
46	Castel di Judica	CT	Lavori manutenzione centro storico
47	Tusa	ME	Intervento per via N. Sauro
48	Castellammare del Golfo	TP	Riqualificazione area adibita a terminal bus
49	Castell'Umberto	ME	Interventi di consolidamento in contrada Sfaranda
50	Castelvetrano	TP	Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

N.	Ente locale	Prov.	Progetto da finanziare
51	Castelvetrano	TP	Ristrutturazione immobile da adibire a sede distaccata caserma polizia municipale
52	Castronovo di Sicilia	PA	Riqualificazione via Papa Giovanni XXIII ed aree limitrofe
53	Castronovo di Sicilia	PA	Riqualificazione piazza Fontana
54	Catania	CT	Completamento via Roberto Giuffrida Castorina
55	Catania	CT	SP 25/1 - Intervento straord. Ripristino transitabilità veicolare
56	Catania	CT	SP 92 Interventi straord. per consolid. Ple Monti Silvestri
57	Catania	CT	Completamento via Dei Salesiani e San Filippo Neri
58	Catania	CT	Costruzione campo di calcetto a S. Giovanni Galermo
59	Catenanuova	EN	Riq. Vasche comunali e piazza c/o Biblioteca
60	Catenanuova	EN	Per viabilità urbana
61	Cattolica Eraclea	AG	Rifacimento scuola elementare I stralcio via Oreto
62	Cefalù	PA	Impianti sportivi e ricreativi
63	Cesarò	ME	Completamento scuola materna
64	Chiaromonte Gulfi	RG	Sistemazione viaria Piano dell'Acqua
65	Carini	PA	Lavori di sistemazione dell'edificio sito in via Europa - Sede URMA - portatori di handicap
66	Chiusa Sclafani	PA	Scuola S. M. Reina
67	Ciminna	PA	Trasformazione rotabile strada comunale Cassone
68	Comiso	RG	Scuola materna quartiere Grazia
69	Enna	EN	SP 50 Enna - zona Valanghe
70	Enna	EN	Strada ex consortile Sant'Agrippina Val Petroso
71	Enna	EN	Lavori urgenti Chiesa Maria Santissima Addolorata
72	Enna	EN	Restauro Santuario San Giuseppe
73	Enna	EN	Restauro e copertura Chiesa San Biagio
74	Enna	EN	Riqualificazione edilizia e restauro canonica Parrocchia San Biagio
75	Enna	EN	Copertura cupola Chiesa San Leonardo
76	Enna	EN	Consolidamento delle pendici sottostanti l'abitato di Enna, versante montecantina
77	Erice	TP	Lavori urgenti di rifacimenti di tratti di condotta idrica Casa Santa e Pizzolungo
78	Favara	AG	Opere primarie e riqualificazione urbana quartiere ex stazione
79	Favara	AG	Riqualificazione piazza del Carmine
80	Ficarra	ME	Riqualificazione e potenziamento della strada intercomunale S.P. 145
81	Finale e Pollina	PA	Impianto illuminazione pubblica di Pollina e Finale
82	Finale e Pollina	PA	Campo di calcio
83	Fiumedinisi	ME	Adeguamento, adattamento e riqualificazione della vecchia sede municipale e sua connessione con il polifunzionale
84	Fiumefreddo di Sicilia	CT	Interventi per il restauro di Palazzo Corvaja realizzazione di un centro museale-culturale
85	Floridia	SR	Interventi di ristrutturazione della Casa comunale
86	Galati Mamertino	ME	Sistemazione via Roma e Piazza Valanco
87	Gallodoro	ME	Prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, sistemazione idraulica forestale
88	Gela	CL	Pista atletica e campo di calcio area Kartrodomo.
89	Gela	CL	Campetti di calcio contrada Marchitello e Punte Vigne
90	Giardinello	PA	Costruzione centro polifunzionale IV stralcio
91	Giardini Naxos	ME	Ristrutturazione Teatro Nuovo
92	Gioiosa Marea	ME	Riqualificazione Gioiosa Guardia sistemazione viabilità e opere di arredo
93	Grammichele	CT	Completamento circonvallazione
94	Ispica	RG	Lavori completamento restauro Palazzo Bruno di Belmonte
95	Lascari	PA	Arredo urbano viale Alcide De Gasperi ed aree contermini
96	Lentini	SR	Ristrutturazione ex lavatoio via Focea
97	Lentini	SR	Via Focea ex lavatoio
98	Lercara Friddi	PA	Lavori di manutenzione piazza San Giuseppe



N.	Ente locale	Prov.	Progetto da finanziare
99	Licodia Eubea	CT	Lavori sit. Largo Kennedy
100	Lucca Sicula	AG	Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale
101	Lucca Sicula	AG	Adeguamento funzionale edificio polivalente per attività socioculturale
102	Marineo	PA	Completamento ed adeguamento degli impianti sportivi
103	Marineo	PA	Costruzione parcheggio in area compresa tra via Roma e la via Arnone a Tramontana
104	Marsala	TP	Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati
105	Mazara del Vallo	TP	Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati
106	Mazzarino	CL	Lavori di manutenzione straordinaria Campo sportivo
107	Messina	ME	Rifacimento piazza Cairoli
108	Messina	ME	Interventi in località Tremonti Ritiro L.R. 15 maggio 2002, n. 4
109	Messina	ME	Rifacimento verde pubblico centro abitato
110	Messina	ME	Riqualificazione ambientale nei villaggi Camaro-Giostra
111	Mezzojuso	PA	Lavori consolidamento ridosso centro abitato zona Fusci
112	Milena	CL	Scuola Media L. Pirandello
113	Milo	CT	Riqualificazione percorsi pedonali, sosta e carrabili centro storico
114	Mineo	CT	Rifacimento facciata comune
115	Mirabella Imbaccari	CT	Ristrutturazione facciata scuola elementare
116	Mirto	ME	Consolidamento dissesto zona Cimitero
117	Misilmeri	PA	Chiesa Madre
118	Misterbianco	CT	Edificio scolastico A. Gabelli sito in via A. Gramsci
119	Mistretta	ME	Acquisto arredi Palazzo Mastro Giovanni Tasca
120	Modica	RG	Rotatoria ex SP 32 con strada crocevia
121	Modica	RG	Lavori completamento auditorium Campailla
122	Monreale	PA	Costruzione Scuola Materna Valle S. Castrenze
123	Monreale	PA	Sistemazione e ristrutturazione Villa Belvedere e spazio verde annesso
124	Montalbano Elicona	ME	Riqualificazione urbana borgo medievale
125	Montallegro	AG	Lavori riqualificazione area ex Agip (SS 115)
126	Montallegro	AG	Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica
127	Montelepre	PA	Lavori rifacimento aula consiliare
128	Monterosso Almo	RG	Lavori di sistemazione e completamento di Villa Poggio Angioli
129	Montevago	AG	Ristrutturazione refettorio scuola dell'obbligo
130	Nicolosi	CT	Interventi di adeguamento, manutenzione e riqualificazione della via Calvario e del Parco Calvario
131	Noto	SR	Lavori urgenti scuola "V. Litara"
132	Noto	SR	Ristrutturazione Piazza XVI Maggio
133	Novara di Sicilia	ME	Riqualificazione urbana Borgo Castello
134	Paceco	TP	Lavori sist. via Torrearsa
135	Pachino	SR	Lavori di manutenzione straordinaria dei locali di via Ratazzi da adibire a biblioteca comunale
136	Pachino	SR	Prolungamento e completamento della passeggiata a mare frazione Marzamemi
137	Palagonia	CT	Ripristino frana SS 385
138	Palazzolo Acreide	SR	Caserma Carabinieri
139	Palermo	PA	Parrocchia San Tommaso d'Aquino
140	Palermo	PA	Ampliamento slargo Parrocchia "S. Maria La Reale" convento padri agostiniani
141	Palermo	PA	Costituzione Museo Tattile di Palermo
142	Palermo	PA	Villa Malfitano
143	Palermo	PA	Villa Belmonte (C.G.A.)
144	Palermo	PA	Interventi su edificio sede del CGA Villa Belmonte
145	Palermo	PA	Palazzo d'Orleans restauro e manutenzione straordinaria 2° piano ala storica
146	Palermo Sovrintendenza	PA	Risanamento conservativo Fabbrica Cattedrale di Palermo
147	Palma di Montechiaro	AG	Lavori di ristrutturazione Oratorio Don Bosco e Chiesa Trasfigurazione Nostro Signore Villaggio Giordano

N.	Ente locale	Prov.	Progetto da finanziare
148	Partinico	PA	Manutenzione villa comunale di viale della Regione "Villa Pino"
149	Patti	ME	Contributo per la realizzazione di un centro diurno per disabili
150	Petralia Soprana	PA	Progetto esecutivo per i lavori di completamento e manutenzione del campo di calcio e impianti sportivi nella frazione SS Trinità
151	Petralia Soprana	PA	Completamento area artigianale "Madonnuzza"
152	Petralia Sottana	PA	Progetto definitivo per i lavori di riqualificazione recupero della zona quartiere Pusterna
153	Petralia Sottana	PA	Lavori di riqualificazione quartiere Piazza Carminello
154	Petralia Sottana	PA	Restauro statico e conservativo istituto Suore Francescane Immacolata Concezione di Lipari
155	Petralia Sottana	PA	Ristrutturazione e adeguamento scuola elementare Cesare Terranova
156	Piazza Armerina	EN	Sistemazione ingresso nord con rotatoria
157	Piazza Armerina	EN	Rifacimento pavimentazione centro storico
158	Piazza Armerina	EN	Restauro due officine ex Itis (vincolate)
159	Poggioreale	TP	Interventi per la riqualificazione del centro storico
160	Polizzi Generosa	PA	Realizzazione infrastrutture
161	Pollina	PA	Lavori impianto di illuminazione pubblica di Pollina
162	Porto Empedocle	AG	Recupero e riuso del teatro Empedocle
163	Pozzallo	RG	Campetto polivalente c/da Raganzino e campetto in zona Scaro
164	Prizzi	PA	Riqualificazione e sistemazione via S. Pertini - Libertà
165	Provincia regionale di Agrigento	AG	Centro polivalente teatro di Ravanusa
166	Raffadali	AG	Lavori manut. Piazzetta Europa
167	Ragusa	RG	Completamento velodromo di Vittoria
168	Ribera	AG	Manutenzione Parrocchia San Domenico Savio
169	Ribera	AG	Completamento e ristrutturazione funzionale e tecnologica del teatro comunale
170	Roccamena	PA	Ristrutturazione caserma Carabinieri
171	Rodì Milici	ME	Lavori palestra scuola Martino
172	Rometta	ME	Realizzazione struttura polifunzionale in Rometta Marea
173	Rosolini	SR	Lavori svincolo autostradale
174	Salaparuta	TP	Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati
175	Salemi	TP	Lavori ex Convento Santa Chiara
176	Sambuca di Sicilia	AG	Riqualificazione parco giochi piazza Vallone Pisciaro
177	San Biagio Platani	AG	Lavori urgenti messa in sicurezza caserma carabinieri
178	San Cataldo	CL	Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di via Piave
179	San Giovanni La Punta	CT	Realizzazione parcheggio via Macello
180	San Marco d'Alunzio	ME	Lavori manutenzione Scuola elem. "Crisafi"
181	San Piero Patti	ME	Piazza San Giovanni
182	San Pietro Clarenza	CT	Lavori p. Santa Maria delle Grazie
183	San Vito Lo Capo	TP	Progetto escavazione dei fondali del porto
184	San Vito Lo Capo	TP	Riqualificazione urbanistica ed ambientale centro storico
185	San Fratello	ME	Interventi di somma urgenza sulle infrastrutture pubbliche
186	Santa Caterina Villarmosa	CL	Parrocchia Santa Maria del Suffragio
187	Santa Elisabetta	AG	Lavori adeg. Scuola Media "L. Capuana"
188	Santa Maria di Licodia	CT	Intervento straordinario e sistemazione strada Poggio dell'Aquila
189	Sant'Agata Li Battiati	CT	Costruzione palazzina corpo di polizia municipale
190	Santa Margherita Belice	AG	Restauro e consolidamento tempio neoclassico
191	Saponara	ME	Riqualificazione Piazza Vespri Siciliani
192	Savoca	ME	Riqualificazione architettonica Palazzo municipale
193	Sciacca	AG	Sistemazione area piazzale La Rosa c/da Perriera
194	Sciacca	AG	Sistemazione area a verde attrezzata in c/da Isabella
195	Scicli	RG	Rifacimento ed allargamento sede stradale
196	Siracusa	SR	Chiesa Santa Lucia al Sepolcro "Tempio". Recupero Altare marmoreo

N.	Ente locale	Prov.	Progetto da finanziare
197	Siracusa	SR	Riqualificazione e manutenzione straordinaria campo di calcio del campo-scuola "G. Di Natale"
198	Siracusa	SR	Restauro Complesso Montevergini, ex Convento Cinque Piaghe
199	Solarino	SR	Caserma dei Carabinieri
200	Sommatino	CL	Manutenzione ordinaria ex Palazzo Comunale
201	Sperlinga	EN	Caserma dei Carabinieri - manutenzione straordinaria
202	Taormina	ME	Contributo per caserma della Guardia di finanza di Taormina
203	Terme Vigliatore	ME	Ristrutturazione e rifacimento prospetto Palazzo Comunale
204	Terme Vigliatore	ME	Finanziamento integrativo caserma dei carabinieri
205	Terme Vigliatore	ME	Messa in sicurezza strade urbane
206	Termini Imerese	PA	Lavori consolidamento zona Fossola-Molinelli
207	Terrasini	PA	Fabbricato da adibire sale riunioni funzioni liturgiche
208	Torregrotta	ME	Lavori riqualificazione viaria
209	Trapani Soprintendenza	TP	Messa in sicurezza Castello della Colombaia
210	Trapani	TP	Interventi finalizzati miglioramento servizi pubblici urbani della provincia
211	Trapani	TP	Interventi di consolidamento in contrada Sfaranda
212	Trapani	TP	Intervento pre-riserva di Mozia
213	Trapani	TP	Realizzazione impianto sportivo "Mazzara2"
214	Trapani	TP	Completamento palestra Viale Porta Spada in Erice
215	Ucria	ME	Casa albergo x anziani
216	Ucria	ME	Comune di Ucria
217	Valderice	TP	Ristrutturazione asilo nido
218	Vallelunga Pratameno	CL	Studio Inter Magazzinacci - contrada Vallelunga
219	Ventimiglia di Sicilia	PA	Costruzione cappella comunale cimitero
220	Viagrande	CT	Ristrutturazione Palazzo Turrisi Grifeo Partanna
221	Villafranca Sicula	AG	Manutenzione straordinaria struttura di base per la pratica del nuoto
222	Villafrati	PA	Manutenzione straordinaria quartiere Pozzillo
223	Villafrati	PA	Completamento Teatro al Baglio
224	Vittoria	RG	Lavori completamento e manutenzione mercato ortofrutticolo
225	Zafferana Etnea	CT	Palazzina liberty



Tabella A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE**  
(CAPITOLO N. 215704)

(importi in migliaia di euro)

Oggetto	2010	2011	2012
<b>ACCANTONAMENTI POSITIVI</b>			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF - Acc. 1001 .....	10.165	121.984	0
Progetti obiettivo e cofinanziamento sanità - Acc. 1002 .....	174.963	0	0
Spese destinate al finanziamento dei seguenti articoli della presente legge - Acc. 1003:			
- Art. 34 comma 2 - Manifestazioni turistiche - capitolo 472514 .....	2.800	0	0
- Art. 34 comma 5 - Iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico - capitolo 376528 .....	2.800	0	0
- Art. 44 - Istituzione Fondo speciale regionale di compartecipazione ai Fondi speciali per la sicurezza - capitolo 504428 ( <i>Impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto</i> ) .....	2.100	2.100	2.100
- Art. 47, comma 1 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242547 .....	140	0	0
- Art. 47, comma 2 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242022 .....	210	210	210
- Art. 74 - Contributo taxi - capitolo 478106 .....	3.640	0	0
- Art. 80, comma 4 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - capitolo 542971 .....	4.900	0	0
- Art. 80, commi 7, 8 e 9 - Contributi in conto capitale alle imprese per riduzione del costo del carburante agricolo - capitolo 542973 .....	7.000	0	0
- Art. 80, comma 29 - Integrazione fondi speciali antiusura dei "Confidi" a favore degli imprenditori agricoli - capitolo 542972 .....	700	0	0
- Art. 81 - Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite - capitolo 542975 .....	8.829	0	0
- Art. 86 - Enoteca regionale della sicilia e rete di enoteche locali - capitolo 143308 .....	280	245	175
- Art. 88 - Contributi alle aziende agro-silvo pastorali - capitolo 550801 .....	224	224	224
- Art. 90, comma 3 - Contributo alle imprese di pesca quale concorso delle spese per il consumo del gasolio - capitolo 348110 .....	3.500	0	0
- Art. 93 - Sostegno alle relazioni familiari - Oratori - capitolo 183742 .....	350	350	350
- Art. 94 - Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti - capitolo 183743 .....	350	350	350
- Art. 99 - Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali - capitolo 144123 .....	140	0	0
- Art. 100 - Contributo CONI - Potenziamento attività sportive - capitolo 473309 .....	350	0	0
- Art. 113 - Immobili ASI - capitolo 652002 .....	70	70	70
- Art. 124 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese artigiane - capitolo 745614 .....	700	0	0
- Art. 125, comma 2 - Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo - capitolo 343311 .....	70	0	0
- Art. 70 L.F. 0/2010 Integrazione limite d'impegno Cooperative Edilizie - capitolo 742802 .....	3.500	3.500	3.500
- Art. 122 L.F. 0/2010 Integrazione Fondo CRIAS - capitolo 745606 .....	7.000	7.000	7.000
TAB. L - Nuovi limiti di impegno - L.R. 20 dicembre 1975, n. 79			
TAB. L - Nuovi limiti di impegno			
<i>Totale accantonamenti positivi</i> .....	234.781	136.033	13.979
<b>ACCANTONAMENTI NEGATIVI</b>			
Utilizzazione PAR FAS 2007-2013 per spesa sanitaria - collegato all'accantonamento positivo 1002 .....	174.963	0	0
Entrate derivanti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali regionali - capitolo 4547 - collegato all'accantonamento positivo 1003 .....	49.653	14.049	13.979
<i>Totale accantonamenti negativi</i> .....	224.616	14.049	13.979
<i>Differenza</i> .....	10.165	121.984	0
Fondo globale a legislazione vigente .....	63.106	88.642	0
<i>Maggiori o minori oneri</i> .....	- 52.941	33.342	0



Tabella C

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO  
PER IL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	U.P.B.	Capitolo	2010
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<i>Totale - Spese in conto capitale</i> . . . . .			-

Visto: LOMBARDO



**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
<b>SPESE CORRENTI</b>					
Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, articoli 7-12; Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 articolo 61; Somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art.13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e succes- sive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi . . . . .	2.2.1.1.2	242523	2.239	0	0
Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5; Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 articolo 61; Somma destinata all'attuazione delle finalità pre- viste dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, concernente gli enti economici regionali AZASI, ESPI, EMS, escluse quelle previste dall'art. 7, comma 6, della medesima legge . . . . .	2.2.1.1.2	242524	500	0	0
Legge regionale 28 novembre 2002, n. 21; Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 articolo 61; Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 . . . . .	2.2.1.1.2	242525	1.500	0	0
Legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, articolo 3; Spese per la gestione di impianti idrici nonché per la differenza tra il costo di produzione del- l'acqua dissalata erogata da enti pubblici e pri- vati affidatari di impianti di dissalamento e le tariffe di utenza idrica determinate dal com- petente comitato prezzi . . . . .	5.2.1.3.99	242543	20.000	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 36, c. 1 lett c); Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pub- blico . . . . .	8.2.1.3.6	478109	1.000	0	0
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				0	0
<i>Totale - Spese correnti . . . . .</i>			25.239	0	0
<i>Totale - Spese in conto capitale . . . . .</i>			0	0	0
<i>Totale riduzioni spese . . . . .</i>			25.239	0	0

Tabella E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per Amministrazioni	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012	2013 e successivi
<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<i>Totale recuperi (-) o maggiori spese finali (+) di parte corrente . . . . .</i>			0	0	0	
<i>Totale recuperi (-) o maggiori spese finali (+) in conto capitale . . . . .</i>			0	0	0	
<i>Totale recuperi (-) o maggiori spese finali (+) . . .</i>			0	0	0	
<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</b>						
<b>Bilancio e finanze</b>						
Legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, art. 5: Rimborso anticipazione - legge regionale n. 4/92, art. 14 . . . . .	4.2.3.9.99	900006	- 5.000	- 5.000	- 70.000	80.000
<i>Totale recuperi (-) o maggiori spese per rimborso anticipazione (+) . . . . .</i>			- 5.000	- 5.000	- 70.000	

Visto: LOMBARDO

**LEGGI DI SPESA CHE SI ABROGANO ED EFFETTI FINANZIARI NEL TRIENNIO 2010-2012**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto della legge	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
SPESE CORRENTI					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
<i>Totale - Minori spese correnti . . . . .</i>			0	0	0
<i>Totale - Minori spese in conto capitale . . . . .</i>			0	0	0
<i>Totale minori oneri . . . . .</i>			0	0	0



Tabella G

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI  
IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA  
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Beni culturali e identità siciliana</b>					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, art. 15 "Parco archeologico Agrigento" . . . . .	3.2.1.3.5	377319	80	-	-
<b>Famiglia, politiche sociali e lavoro</b>					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" . . . . .	6.4.1.3.2	321702	20	-	-
<b>Infrastrutture e mobilità</b>					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 32, "Trasporto anziani" . . . . .	8.2.1.3.7	478105	2.250	-	-
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" (ex cap. 478104) . . . . .	8.2.1.3.6	476521	222.325	220.792	222.338
<b>Istruzione e formazione professionale</b>					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale" . . . . .	9.2.1.3.6	318110	1.000	-	-
<b>Risorse agricole e alimentari</b>					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria" . . . . .	10.2.1.3.2	143311	2.000	-	-
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare" . . . . .	10.4.1.3.99	348102	200	-	-
<b>Salute</b>					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; legge finanziaria n. 0/2010 art. 95 - "Farmacie rurali" . . . . .	11.2.3.99	413315	-	-	-
<b>Territorio ed ambiente</b>					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo" . . . . .	12.2.13.1	442539	1.100	-	-
<b>Turismo, sport e spettacolo</b>					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale" . . . . .	13.2.1.3.5	378118	2.000	-	-
L.F. n. 0/2010 art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	-	-	-

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI  
IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA  
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto dei provvedimenti	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Beni culturali e identità siciliana</b>					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche" . . . . .	3.2.2.6.3	776060	100	-	-
<b>Energia e servizi di pubblica utilità</b>					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento" . . . . .	5.2.2.6.6	612401	8.534	-	-
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti" . . . . .					
<b>Famiglia, politiche sociali e lavoro</b>					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento" . . . . .	6.3.2.6.2	712402	11.000	-	-
<b>Istruzione e formazione professionale</b>					
Legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 "Corsi di formazione professionale" . . . . .	9.2.2.6.6	717910	194.618	-	-
<b>Turismo, sport e spettacolo</b>					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive" . . . . .	13.2.2.6.3	872825	450	-	-
<i>Totale stanziamenti rideterminati - Spese correnti</i>			230.975	220.792	222.338
<i>Totale stanziamenti rideterminati - Spese in conto capitale</i> . . . . .			214.702	-	-
<i>Totale stanziamenti rideterminati</i> . . . . .			445.677	220.792	222.338
<i>Totale DDL bilancio - Spese correnti</i> . . . . .			235.435	241.461	-
<i>Totale DDL bilancio - Spese in conto capitale</i> . . . . .			211.202	203.552	-
<i>Totale DDL bilancio</i> . . . . .			446.637	445.013	-
<i>Maggiori oneri - Spese correnti</i> . . . . .			- 4.460	- 20.669	222.338
<i>Maggiori oneri - Spese in conto capitale</i> . . . . .			3.500	- 203.552	0
<i>Maggiori oneri</i> . . . . .			- 960	- 224.221	222.338

Tabella I

**ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE  
DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)**

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto della legge	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
<b>SPESE CORRENTI</b>					
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 31 bis: "Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia" . . . .	3.2.1.3.99	378119	1.000		
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<i>Totale - Spese correnti</i> . . . . .			1.000	0	0
<i>Totale - Spese in conto capitale</i> . . . . .			0	0	0
<i>Totale spese</i> . . . . .			1.000	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente . .			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale . .			0	0	0
<i>Totale oneri a legislazione vigente</i> . . . . .			0	0	0
<i>Maggiori oneri (+) minori oneri (-) - Spese correnti</i>			1.000	0	0
<i>Maggiori oneri (+) minori oneri (-) - Spese in conto capitale</i> . . . . .			0	0	0
<i>Maggiori oneri (+) minori oneri (-)</i> . . . . .			1.000	0	0



## NUOVI LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI NEL TRIENNIO 2010-2012

(importi in migliaia di euro)

Estremi ed oggetto della legge	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012	Anno terminale
<b>SPESE CORRENTI</b>						
Legge regionale 15 novembre 1982, n. 134: "Ripianamento situazioni debitorie pregresse - dissalatori" . . . . .	5.2.1.3.99	242546	15.000			2019
Art. 62 legge regionale n. 2/2002, art. 29 legge regio- nale 6/2001; Art. 34, comma 7, legge finanziaria n. 0/2010 Interventi in favore delle imprese per il paga- mento dei debiti . . . . .	2.2.1.3.3	314110	2.750			2016
Art. 61, comma 1, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6; Art. 45, legge finanziaria n. 0/2010 Interventi in favore dei Comuni per il ripiana- mento dei debiti . . . . .	5.2.1.3.99	243311	50.000			2019
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79; Art. 70, legge finanziaria n. 0/2010 Integrazione limite d'impegno Cooperative edilizie	8.2.2.6.1	742802	5.000			2029
Art. 60 legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; Art. 122, legge finanziaria n. 0/2010 Integrazione Fondo CRIAS . . . . .	2.2.2.7.1	745606	10.000			2014
<i>Maggiori oneri (+) minori oneri (-) Spese in conto capitale . . . . .</i>			67.750	67.750	67.750	
<i>Maggiori oneri (+) minori oneri (-) Spese in conto capitale . . . . .</i>			15.000	15.000	15.000	
<i>Totale maggiori oneri (+) minori oneri (-) . . . . .</i>			82.750	82.750	82.750	

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Presidenza della Regione</b>					
Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) . . . . .	1.2.1.3.1	104523	1.250	596	477
Istituto documentazione, ricerche e formazione per gli enti locali (ISEL) . . . . .	1.2.1.3.1	105706	90	-	-
Circoscrizione Sicilia di Amnesty international .	1.2.1.3.1	105707	sopp.	-	-
Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" . . . . .	1.2.1.3.1	105714	100	-	-
Modifica denominazione . . . . .	1.2.1.3.2	105708	40	24	19
Fondazione G. Whitaker - Premio internazionale sulle ustioni e borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia ustioni					
Fondazione G. Whitaker - Borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia ustioni . . . . .	1.2.1.3.2	105709	sopp.	-	-
Club Mediterraneo delle ustioni . . . . .	1.2.1.3.2	105710	65	52	41
Centro di cultura scientifica Ettore Majorana . .	1.2.1.3.2	105711	sopp.	-	-
Fondazione "Federico II" . . . . .	1.2.1.3.2	105719	650	383	325
Contributo alla fondazione Fulvio Frisone per le spese di gestione . . . . .	1.2.1.3.2	105727	324	259	207
Centro di accoglienza Padre Nostro . . . . .	1.2.1.3.99	105717	700	128	108
Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata . . . . .	1.5.1.1.2	112539	350	280	238
<b>Attività produttive</b>					
Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico . . . . .	2.2.1.3.1	343701	1.296	1.037	829
CIEM . . . . .	2.2.1.3.99	344116	-	-	-
<b>Beni culturali e identità siciliana</b>					
Comune di Custonaci per la realizzazione del presepe vivente . . . . .	3.2.1.3.2	377331	sopp.	-	-
Accademie, enti, istituzioni di cui 150 migliaia di eurothomas international . . . . .	3.2.1.3.2	377703	sopp.	-	-
Contributo in favore dell'associazione PROSAM = 106 migliaia di euro e dell'associazione culturale Pompeo Colajanni di Enna = 106 migliaia di euro . . . . .	3.2.1.3.2	377756	212	95	81
Fondazione Giuseppe Whitaker . . . . .	3.2.1.3.3	377735	500	234	187
Valorizzazione Villa Merlo di Ficarazzi . . . . .	3.2.1.3.3	377337	-	-	-
Comune di Bagheria per il funzionamento della Galleria d'arte moderna . . . . .	3.2.1.3.4	377313	100	100	100
Contributi al comune di Castelbuono per museo naturalistico "F. Mina" . . . . .	3.2.1.3.4	377320	36	36	36
Musei non regionali di cui Museo delle ceramiche di Burgio = 50 mgl di euro . . . . .	3.2.1.3.4	377701	128	62	50
Museo S. Nicolò e SS. Salvatore di Militello in Val di Catania . . . . .	3.2.1.3.4	377704	35	-	-
Istituto ISCOT di Palermo (81 migliaia di euro). Associazione museo fortificazioni costiere della Sicilia di Brolo (70 migliaia di euro) Associazione OIKOS di Barcellona (100 migliaia di euro)	3.2.1.3.4	377729	251	81	81

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
Associazione IOCO per la raccolta e la conservazione di giocattoli antichi, per la manutenzione dei locali e per l'attività necessaria alla pubblicazione, conoscenza e fruizione del Museo del giocattolo di Catania . . . . .	3.2.1.3.4	377755	24	24	24
Modifica denominazione . . . . .	3.2.1.3.7	377301	200	400	400
Centro di cultura scientifica Ettore Majorana e scuola di fisica Ettore Majorana					
Interventi in favore di enti ed altri organismi di cui:	3.2.1.3.7	377702	1.725	965	820
— ISIDA = 900 mgl euro					
— ISAS = 245 mgl euro					
— ISVI = 63 mgl euro					
— CSEI = 480 mgl euro					
Istituto superiore internazionale di scienze criminali . . . . .	3.2.1.3.7	377706	262	123	104
Società scientifica "Circolo matematico di Palermo" . . . . .	3.2.1.3.7	377707	Sopp.	—	—
Accademie, società di Storia Patria . . . . . di cui 130 migliaia di euro all'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici	3.2.1.3.7	377708	200	200	200
Centro nazionale di studi pirandelliani . . . . .	3.2.1.3.7	377709	78	62	50
Sussidi straordinari e contributi alle associazioni culturali e ricreative per spese di funzionamento e per il finanziamento di attività specifiche di cui:	3.2.1.3.7	377710	630	326	261
— 100 migliaia di euro al RISES di Palermo					
— 100 migliaia di euro al SEGE di Palermo					
Pontificia facoltà teologica di Sicilia . . . . .	3.2.1.3.7	377714	405	383	325
Istituto Gramsci siciliano di Palermo . . . . .	3.2.1.3.7	377715	280	104	83
ISSPE di Palermo . . . . .	3.2.1.3.7	377716	100	—	—
Centro internazionale di studi sociologici penali di Messina . . . . .	3.2.1.3.7	377717	Sopp.	—	—
Comitato di ricerche economiche per la Sicilia (CRES) 34 migliaia di euro, Centro siciliano Sturzo (CESS) 120 migliaia di euro . . . . .	3.2.1.3.7	377718	154	100	83
Sussidi al Centro studi "F. Rossitto" di Ragusa ed altri . . . . .	3.2.1.3.7	377719	250	—	—
Centro studi filologici e linguistici (50 migliaia di euro) e Società siciliana di Storia Patria (127 migliaia di euro) . . . . .	3.2.1.3.7	377720	177	130	104
Centro europeo di studi economici e sociali . . . . .	3.2.1.3.7	377721	Sopp.	—	—
A.R.C.E.S. . . . .	3.2.1.3.7	377725	400	333	283
Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, e ad altri . . . . . di cui:	3.2.1.3.7	377727	600	428	363
— 250 migliaia di euro alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù;					
— 180 migliaia di euro all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo;					
— 100 migliaia di euro all'Istituto internazionale del Papiro di Siracusa;					
— 70 migliaia di euro alla Fondazione Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando.					
Fondazione "Leonardo Sciascia" . . . . .	3.2.1.3.7	377728	150	128	108
Fondazione Ignazio Buttitta . . . . .	3.2.1.3.7	377754	470	306	260
Istituto siciliano di studi bizantini ed altri . . . . .	3.2.1.3.7	377736	Sopp.	—	—
Associazione culturale "Officina di studi medievali"	3.2.1.3.7	377744	350	110	93



segue: Allegato 1

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
Associazione Faro di Pace con sede in Canicatti per spese di funzionamento . . . . .	3.2.1.3.7	377746	52	42	33
Studio teologico San Paolo con sede in Catania . . . . .	3.2.1.3.7	377747	150	78	62
Studio teologico San Tommaso con sede in Messina . . . . .	3.2.1.3.7	377750	150	78	62
Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia . . . . .	3.2.1.3.7	377751	654	510	434
di cui:					
— 200 migliaia di euro al Centro studi Pio La Torre;					
Associazioni in difesa dei diritti umani . . . . .	3.2.1.3.7	377752	122	—	—
Meter = 122 migliaia di euro					
Targa Florio . . . . .	3.2.1.3.7	378103	193	47	37
Contributi ai comuni per l'esercizio delle tonnare di cui:	3.2.1.3.99	377312	210	168	134
— alla Tonnara del comune di Erice = 43 migliaia di euro					
<b>Energia e servizi di pubblica utilità</b>					
Associazione Lapidei . . . . .	5.3.1.3.99	244111	200	104	83
<b>Famiglia, politiche sociali e lavoro</b>					
Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	6.2.1.3.1	183704	1.000	680	578
ONLUS "Missione di speranza e carità" . . . . .	6.2.1.3.1	183747	200	52	41
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) - 120 migliaia di euro . . . . .	6.2.1.3.1	183709	472	299	239
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) - 65 migliaia di euro					
Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio (UNMS) - 115 migliaia di euro					
Unione nazionale invalidi civili (UNIC) - 4 migliaia di euro					
Opera nazionale mutilati e invalidi civili (ONMIC) - 135 migliaia di euro					
Associazione nazionale vittime civili di guerra - 33 migliaia di euro					
Associazione Telefono Arcobaleno . . . . .	6.2.1.3.1	183711	675	574	488
Fondazione banco alimentare ONLUS . . . . .	6.2.1.3.1	183728	775	402	322
Centro studi Don Calabria . . . . .	6.2.1.3.1	183729	435	367	312
La casa del sorriso ONLUS - Monreale . . . . .	6.2.1.3.1	183745	729	689	585
Associazione recupero cerebrolesi . . . . .	6.2.1.3.1	183752	100	85	72
Associazione Telefono Azzurro . . . . .	6.2.1.3.1	183767	350	90	90
di cui:					
— 90 migliaia di euro per il servizio telefonico nazionale 19696					
Unione italiana ciechi . . . . .	6.2.1.3.3	183701	2.300	1.998	1.698
Organizzazioni di volontariato . . . . .	6.2.1.3.3	183708	Sopp.	—	—
Centro regionale Helen Keller . . . . .	6.2.1.3.3	183715	1.000	850	723
Premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese . . . . .	6.2.1.3.5	183719	26	20	16
Associazioni, organizzazioni, enti e patronati operanti in Sicilia in favore degli emigrati . . . . .	6.3.1.3.1	313710	170	—	—
di cui:					
— USEF 40 migliaia di euro					

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
Patronati, associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 48/60 . . . . .	6.3.1.3.3	313701	Sopp.	-	-
Enti e patronati giuridicamente riconosciuti - Assistenza sociale degli esercenti attività commerciale . . . . .	6.3.1.3.3	313704	30	-	-
Enti e patronati giuridicamente riconosciuti - Assistenza sociale degli artigiani e degli agricoltori.	6.3.1.3.3	313706	Sopp.	-	-
Consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia . . . . .	6.3.1.3.3	313708	Sopp.	-	-
Cerdfos, Erripa, Centro studi «A. Grande», Centro regionale studi «A. Grimaldi», Centro studi «Il lavoro» . . . . .	6.3.1.3.3	313713	60	-	-
<b>Infrastrutture e mobilità</b>					
Rappresentanze regionali delle associazioni inquilini e assegnatari di alloggi . . . . .	8.2.1.3.1	273701	60	-	-
<b>Istruzione e formazione professionale</b>					
Sussidi a istituti non statali per ciechi e sordomuti.	9.2.1.3.3	373703	50	50	50
Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille . . . . .	9.2.1.3.3	373711	2.500	1.785	1.517
Centro siciliano di fisica nucleare . . . . .	9.2.1.3.5	373301	160	104	83
Orti botanici di Palermo, Catania e Messina . .	9.2.1.3.5	373309	750	467	373
Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo . . . . .	9.2.1.3.5	373721	500	-	-
Consorzio per la formazione, ricerca, università per il Mediterraneo (FORUM) . . . . .	9.2.1.3.5	373724	540	400	390
Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni . . . . .	9.2.1.3.7	317702	Sopp.	-	-
Premi annuali "Nicholas Green" . . . . .	9.2.1.3.99	373712	41	33	26
Istituto per la dottrina e l'informazione sociale (Idis on line) . . . . .	9.2.1.3.99	373722	108	86	69
Centro studi Nuove religioni . . . . .	9.2.1.3.99	373723	33	26	21
Istituto superiore del giornalismo . . . . .	9.2.1.3.99	373725	900	500	447
<b>Risorse agricole e alimentari</b>					
Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia	10.2.1.3.2	144111	4.700	4.050	4.000
Spese di funzionamento del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli».	10.2.1.3.4	143304	200	150	140
Associazione italiana ricerca sul cancro per manifestazione "Arancia della salute" . . . . .	10.2.1.3.99	143702	120	-	-
Associazione siciliana consorzi ed enti di bonifica (ASCEBEM) . . . . .	10.3.1.3.1	147304	200	150	140
Centro regionale della fauna selvatica . . . . .	10.3.1.3.2	143705	49	39	31
Associazioni venatorie ed ambientaliste . . . . .	10.3.1.3.2	143706	900	500	415
Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario e specificatamente per il Consorzio agrario di Palermo per le finalità dell'articolo 29 del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) . . . . .	10.3.1.3.2	148102	200	170	145

segue: Allegato 1

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
Spese funzionamento dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 (ex cap. 143305) . . . . .	10.3.1.3.99	147314	1.134	908	726
Istituto dell'orto botanico dell'Università di Palermo (ex cap. 143302) . . . . .	10.3.1.3.99	147316	Sopp.	-	-
Indennità a favore dei titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2 . . . . .	10.4.1.3.99	347703	Sopp.	-	-
<b>Salute</b>					
Progetto per l'impiego delle cellule staminali cordonali . . . . .	11.2.1.3.1	413729	292	234	187
Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia (52 migliaia di euro) e Centro per il controllo e cura della sindrome di Down (78 migliaia di euro) . . . . .	11.2.1.3.2	413311	130	104	83
Unione italiana ciechi e Ente nazionale sordomuti. Associazioni di volontariato di talassemici . . . . .	11.2.1.3.3	413703	135	115	98
	11.2.1.3.3	413704	197	126	101
Ricercatori singoli od in équipes operanti in strutture sanitarie pubbliche per la cura della talassemia . . . . .	11.3.1.3.3	417710 (ex cap. 413705)	350	280	224
Organizzazioni per l'assistenza di malati oncologici terminali . . . . . di cui: — 400 migliaia di euro alla SAMOT — 300 migliaia di euro alla SAMO	11.2.1.3.3	413709	850	750	750
Centro per lo studio dei neurolesi lungodegenti di Messina . . . . .	11.2.1.3.3	413718	1.446	1.037	829
Sede regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla e Associazione siciliana medullosemi spinali ONLUS con sede in Palermo (150 mgl di euro) . . . . .	11.2.1.3.3	413722	220	70	56
Federazione movimenti per la vita e centri di aiuto alla vita della Regione Sicilia . . . . .	11.2.1.3.3	413723	197	100	100
Associazione per la cura del bambino cardiopatico ONLUS con sede in Palermo . . . . .	11.2.1.3.3	413727	Sopp.	-	-
Centro per la raccolta del sangue umano e Associazioni donatori di sangue . . . . . di cui: . . . . . — AVIS di Ali Terme 50 migliaia di euro	11.3.1.3.3	417706 (ex 421702)	954	723	579
<b>Turismo, sport e spettacolo</b>					
Contributo all'associazione "Fiumara d'arte" . . . . .	13.2.1.3.1	473308	150	33	26
Sagra del mandarolo in fiore e dei carnevali storici e della Settimana Santa di Caltanissetta - Real maestranze . . . . .	13.2.1.3.2	473305	829	620	527
Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate . . . . .	13.2.1.3.3	473709	9.000	5.312	4.515
Società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche . . . . .	13.2.1.3.3	473710	1.200	1.020	867
Ente autodromo di Pergusa . . . . .	13.2.1.3.3	473711	750	-	-
Scuola regionale di sport per la Sicilia con sede in Ragusa . . . . .	13.2.1.3.3	473712	750	400	400
Società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale . . . . .	13.2.1.3.3	473713	400	400	400

**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI  
DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

Beneficiario	U.P.B.	Capitolo	2010	2011	2012
Club amatori sport di Catania . . . . .	13.2.1.3.3	473718	400	259	207
Contributo per la salvaguardia, la valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano . . . . .	13.2.1.3.5	377329	250	170	145
IRSSAT . . . . .	13.2.1.3.6	473716	100	47	37
Associazioni concertistiche . . . . .	13.2.1.3.7	377722	2.130	1.840	1.564
di cui:					
— Conservatorio musicale V. Bellini - PA = 30 mgl di euro;					
— Istituto musicale V. Bellini CT = 13 mgl di euro;					
— Associaz. cult. orchestra filarmonica siciliana F. Ferrara = 30 mgl di euro;					
— Associazione filarmonica Santa Cecilia di Agrigento = 123 mgl di euro;					
— Associazione amici della musica Salvatore Cicero di Cefalù = 65 mgl di euro;					
— Consorzio internazionale Vincenzo Bellini di Caltanissetta = 100 mgl di euro;					
— Associaz. filarmonica Laudano = 30 mgl di euro					
Associazioni e complessi bandistici . . . . .	13.2.1.3.7	377723	234	187	150
Contributo alla "Fondazione The Brass Group" per la gestione ordinaria . . . . .	13.2.1.3.7	377762	250	213	181
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Famiglia, politiche sociali e lavoro</b>					
Enti assistenziali non aventi fini di lucro . . . . .	6.2.2.7.1	583301	648	518	415
<i>Totale stanziamenti rideterminati - spese correnti .</i>			56.994	38.080	32.948
<i>Totale stanziamenti rideterminati - Spese in conto capitale . . . . .</i>			648	518	415
<i>Totale stanziamenti . . . . .</i>			57.642	38.598	33.363



**Prospetto allegato**  
(Articolo 130, legge finanziaria 2010)

**EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010-2012**

(importi in migliaia di euro)

Oggetto	2010	2011	2012
<b>A - RISORSE</b>			
<b>A1. Maggiori entrate finali</b>			
<b>Entrate da articolato</b>			
Art. 6 - Tassa annuale di concessione regionale per l'istituzione di un fondo chiuso-	-	-	
Art. 7 - Canoni demanio marittimo - capitolo 2871 . . . . .	-	-	-
Art. 9 - Tasse sulle concessioni governative regionali . . . . .	-	-	-
Art. 11 - Recupero Fondi di rotazione IRFIS - capitolo 5447 - Modifica denominazione . . . . .	25.000	-	-
Art. 12 - Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi - capitolo 2612 . . . . .	1.280	2.570	2.570
Art. 80, comma 3 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - Recupero somme AGEA a favore di fondi regionali - capitolo 3717 . . . . .	5.500	-	-
<i>Totale A1</i> . . . . .	31.780	2.570	2.570
<b>A2. Minori spese finali</b>			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) . . . . .	52.941	-	-
Tab. B - Fondo globale in conto capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) . . . . .	19.000	11.750	-
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa . . . . .	25.239	-	-
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese) . . . . .	-	-	-
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa . . . . .	-	-	-
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti . . . . .	960	224.221	-
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale n. 32/2000 . . . . .	-	-	-
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente . . . . .	-	-	-
<i>Articolato:</i>			
Art. 39 - Differimento limite d'impegno - Fondo di quiescenza - capitolo 511603 . . . . .	59.000	-	-
Art. 52 - Emergenza Palermo - capitolo 191301 . . . . .	24.000	36.000	36.000
Art. 128, comma 13 - Abrogazione tabella H "Contributi ad enti ed associazioni" . . . . .	51.146	-	-
<b>Art. 2, comma 2 - Riduzioni operate sulle seguenti autorizzazioni di spesa accantonate nella tab A - Fondo globale di parte corrente e collegate allo specifico accantonamento negativo di cui:</b> . . . . .	49.653	14.049	13.979
Art. 34 comma 2 - Manifestazioni turistiche - capitolo 472514 . . . . .	2.800	-	-
Art. 34 comma 5 - Iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico - capitolo 376528 . . . . .	2.800	-	-
Art. 44 - Istituzione Fondo speciale regionale di compartecipazione ai Fondi speciali per la sicurezza - capitolo 504428 (Impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) . . . . .	2.100	2.100	2.100
Art. 47, comma 1 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242547 . . . . .	140	-	-
Art. 47, comma 2 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242022 . . . . .	210	210	210
Art. 74 - Contributo taxi - capitolo 478106 . . . . .	3.640	-	-
Art. 80, comma 4 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - capitolo 542971 . . . . .	4.900	-	-
Art. 80, commi 7, 8 e 9 - Contributi in conto capitale alle imprese per riduzione del costo del carburante agricolo - capitolo 542973 . . . . .	7.000	-	-
Art. 80, comma 29 - Integrazione fondi speciali antiusura dei "Confidi" a favore degli imprenditori agricoli - capitolo 542972 . . . . .	700	-	-
Art. 81 - Interventi a compensazione dei danni da peronosopera della vite - capitolo 542975 . . . . .	8.829	-	-
Art. 86 - Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali - capitolo 143308 . . . . .	280	245	175
Art. 88 - Contributi alle aziende agro-silvo pastorali - capitolo 550801 . . . . .	224	224	224
Art. 90, comma 3 - Contributo alle imprese di pesca quale concorso delle spese per il consumo del gasolio - capitolo 348110 . . . . .	3.500	-	-
Art. 93 - Sostegno alle relazioni familiari - Oratori - capitolo 183742 . . . . .	350	350	350
Art. 94 - Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti - capitolo 183743 . . . . .	350	350	350

segue: **Prospetto allegato**  
(Articolo 130, legge finanziaria 2010)

**EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010-2012**

(importi in migliaia di euro)

Oggetto	2010	2011	2012
Art. 99 - Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali - capitolo 144123 . . . . .	140	-	-
Art. 100 - Contributo CONI Potenziamento attività sportive - capitolo 473309 . . . . .	350	-	-
Art. 113 - Immobili ASI - capitolo 652002 . . . . .	70	70	70
Art. 124 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese artigiane - capitolo 745614 . . . . .	700	-	-
Art. 125, comma 2 - Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo - capitolo 343311 . . . . .	70	-	-
Art. 70 legge finanziaria n. 0/2010 Integrazione limite d'impegno Cooperative edilizie - capitolo 742802 . . . . .	3.500	3.500	3.500
TAB L - Nuovi limiti di impegno - Legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79			
Art. 122 legge finanziaria n. 0/2010 Integrazione Fondo CRIAS - capitolo 745606 . . . . .	7.000	7.000	7.000
TAB L - Nuovi limiti di impegno			
<i>Totale A2</i> . . . . .	281.939	286.020	49.979
<i>Totale maggiori risorse (A)</i> . . . . .	313.719	288.590	52.549
<b>B - ONERI</b>			
<b>B1. Minori entrate finali</b>			
<i>Articolato:</i>			
<i>Totale B1</i> . . . . .	0	0	0
<b>B2. Maggiori spese finali</b>			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) . . . . .	-	33.342	-
Tab. B - Fondo globale in conto capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente) . . . . .	-	-	-
Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa . . . . .	-	-	-
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri) . . . . .	-	-	-
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti . . . . .	-	-	222.338
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale n. 32/2000 . . . . .	1.000	-	-
Tab. L - Nuovi limiti di impegno . . . . .	82.750	82.750	82.750
Ripristino stanziamenti . . . . .	-	-	-
<i>Articolato:</i>			
Art. 2, comma 2 - Oneri ammortamento mutuo anno 2012 - Quota interessi - capitolo 214903 . . . . .	-	-	8.550
Art. 4 - Assegnazioni agli EE.L.L. - Comuni - capitoli 191301 - 590402 . . . . .	-	70.537	6.984
Art. 4 - Assegnazioni agli EE.L.L. - Province - capitoli 191302 - 590403 . . . . .	-	-	-
Art. 5 - Fondo per la cancellazione dei residui attivi - capitolo 215727 . . . . .	5.000	5.000	70.000
Art. 34 comma 1- Danni alluvionali Comuni di Scaletta Zanclea e Itala, Messina, San Fratello e Caronia - capitolo 117303 . . . . .	8.000	-	-
Art. 34 comma 2- Manifestazioni turistiche - capitolo 472514 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	4.000	-	-
Art. 34 comma 3-4 - Pagamento obbligazioni pregresse derivanti dai contratti di formazione - capitolo 417316 . . . . .	4.000	-	-
Art. 34 comma 5 - Iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico - capitolo 376528 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	4.000	-	-
Art. 44 - Istituzione Fondo speciale regionale di compartecipazione ai Fondi speciali per la sicurezza - capitolo 504428 - collegato con lo specifico acc. negativo (Impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) . . . . .	3.000	3.000	3.000
Art. 47, comma 1 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242547 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	200	-	-
Art. 47, comma 2 - Predisposizione piano rifiuti - capitolo 242022 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	300	300	300

segue: **Prospetto allegato**  
(Articolo 130, legge finanziaria 2010)

**EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010-2012**

(importi in migliaia di euro)

Oggetto	2010	2011	2012
Art. 51 - Misure urgenti di sostegno all'occupazione - capitoli vari . . . . .	39.251	-	-
Art. 52 - Emergenza Palermo - capitolo 183782 . . . . .	24.000	36.000	36.000
Art. 64 - Credito d'imposta per l'occupazione - convenzione con l'Agenzia per le entrate - capitolo 216524 . . . . .	800	800	800
Art. 74 - Contributo taxi - capitolo 478106 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	5.200	-	-
Art. 76 - Contributo AST - capitolo 478102 . . . . .	25.000	-	-
Art. 79, comma 1 - Investimenti per le università - capitolo 772415 . . . . .	15.000	-	-
Art. 79, comma 2 - Contributi straordinari alla scuola superiore di eccellenza - capitolo 772416 . . . . .	1.500	-	-
Art. 79, comma 1-2 - Oneri ammortamento mutuo, investimenti per le università - Quota interessi - capitolo 214903 . . . . .	207	777	709
Art. 80, commi 2 e 3 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - capitolo 542970 . . . . .	8.500	-	-
Art. 80, comma 4 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - capitolo 542971 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	7.000	-	-
Art. 80, commi 7, 8 e 9 - Contributi in conto capitale alle imprese per riduzione del costo del carburante agricolo - capitolo 542973 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	10.000	-	-
Art. 80, comma 29 - Integrazione fondi speciali antiusura dei "Confidi" a favore degli imprenditori agricoli - capitolo 542972 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	1.000	-	-
Art. 81 - Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite - capitolo 542975 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	12.613	-	-
Art. 86 - Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali - capitolo 143308 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	400	350	250
Art. 88 - Contributi alle aziende agro-silvo pastorali - capitolo 550801 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	320	320	320
Art. 90, comma 1 - Contributo alle vittime motopeschereccio Luna Rossa - capitolo 347704 . . . . .	20	-	-
Art. 90, comma 3 - Contributo alle imprese di pesca quale concorso delle spese per il consumo del gasolio - capitolo 348110 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	5.000	-	-
Art. 93 - Sostegno alle relazioni familiari - Oratori - capitolo 183742 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	500	500	500
Art. 94 - Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti - capitolo 183743 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	500	500	500
Art. 99 - Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali - capitolo 144123 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	200	-	-
Art. 100 - Contributo CONI Potenziamento attività sportive - capitolo 473309 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	500	-	-
Art. 111 - Rilancio produttivo del settore industriale - capitolo 742017 . . . . .	150.000	-	-
Art. 111 - Oneri ammortamento mutuo per rilancio produttivo del settore industriale - Quota interessi - capitolo 214903 . . . . .	1.875	7.055	6.438
Art. 113 - Immobili ASI - capitolo 652002 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	100	100	100
Art. 124 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese artigiane - capitolo 745614 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	1.000	-	-
Art. 125, comma 1- Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo - capitolo 343310 . . . . .	1.000	-	-
Art. 1254, comma 1- Contributo straordinario Ente Fiera di Messina - capitolo 343310 . . . . .	350	-	-
Art. 125, comma 2 - Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo - capitolo 343311 - collegato con lo specifico acc. negativo . . . . .	100	-	-
Art. 127, comma 17 - Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2001 . . . . .	132	132	132
Art. 128, comma 2 - "Allegato 1" - Rideterminazione contributi ad enti ed associazioni . . . . .	57.642	38.598	33.363
<i>Totale B2</i> . . . . .	481.960	280.061	473.034
<i>Totale maggiori oneri (B)</i> . . . . .	481.960	280.061	473.034
<b>Saldo netto da coprire (-) o da impiegare (C) = (A-B)</b> . . . . .	-168.241	8.529	- 420.485

segue: **Prospetto allegato**  
(Articolo 130, legge finanziaria 2010)

**EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010-2012**

(importi in migliaia di euro)

Oggetto	2010	2011	2012
<i>Risultati differenziali:</i>			
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare risultante dal bilancio a legislazione vigente (D) . . . . .	144.024	-86.225	244.759
Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare a seguito della manovra finanziaria (E) = (C + D) . . . . .	- 24.217	- 77.696	-175.726
Rimborso prestiti (F) compresi: . . . . .	- 838.283	- 183.304	- 204.274
- Art. 1, comma 4, Art. 85, commi 1-2 e art. 125 legge finanziaria n. 0/2010 - Rimborso quota capitale - capitolo 900002			
- Rimodulazione capitolo 900006 - Tab. E			
<b>Ricorso al mercato a seguito della manovra finanziaria (H) = (E + F) . . . . .</b>	<b>- 862.500</b>	<b>- 261.000</b>	<b>- 380.000</b>
Ricorso al mercato autorizzato (art. 1, c. 3, legge regionale n. 1/2008 - art. 1, c. 3 legge regionale n. 6/2009 - cap. 6002 (L) . . . . .	696.000	261.000	380.000
Ricorso al mercato autorizzato (art. 1, comma 3, L.F. 0/2010 - cap. 6002 (M) . . . . .	166.500		
<b>Differenza (N) = (H - L - M - N) . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Visto: LOMBARDO



## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

«*Legge finanziaria.* – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza.

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che pongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.»

*Nota all'art. 1, comma 3:*

L'art. 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", così dispone:

«*Risultati differenziali.* – 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2009 è determinato in termini di competenza in 683.274 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2010 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l'anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.

3. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione dell'iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a 650.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011.»

*Nota all'art. 2, comma 1:*

Il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).", così dispone:

«Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutualari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.»

*Nota all'art. 2, comma 2:*

L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:

«*Fondi globali.* – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno nega-

tivo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.»

*Note all'art. 3, comma 9:*

— L'art. 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

«Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. – 1. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:

a) i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;

b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;

c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.

2. Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data del 31 gennaio 2000 rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto;

b) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a).»

— Gli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", così rispettivamente dispongono:

«Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei

competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.»

«Art. 27 - Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.»

— L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:

«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. – 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.»

*Note all'art. 4, comma 1:*

L'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", così dispone:

«Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF. – 1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2009, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli enti e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.»

— L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006", così dispone:

«Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge



regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.

2. Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

4. Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.

5. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.

6. Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.».

*Note all'art. 4, comma 2 e art. 66, comma 1:*

— L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali. — 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. (comma abrogato).

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attri-

buita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione Autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».

— L'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", così dispone:

«Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. — 1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multi-regionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001 (N.d.R. recte: 10 dicembre 2001), n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche

per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.”.

4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:

“1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.”.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole “al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali” sono aggiunte le parole “al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT” e alla fine dell'articolo dopo le parole “Consorzio fra enti locali” sono aggiunte le seguenti parole “e dei comuni in convenzione”.

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni”.

Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole “30 novembre” con le parole “30 luglio” e, al comma 5, sostituire le parole “31 ottobre” con le parole “30 giugno”.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, è abrogato.

Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

“3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
- b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
- d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice

copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.”.

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.



18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".

19. (comma abrogato).

20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

22. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

24. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

25. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

26. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

29. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

30. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

32. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

33. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunte le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".

34. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

35. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

36. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

— L'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", così dispone:

«Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria. – 1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

3. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.»

Nota all'art. 4, comma 3:

L'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum", così dispone:

«Assegnazioni autonomie locali. – 1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.

2. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 4, commi 4 e 8 e all'art. 27 commi 1 e 2:

L'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto della modifica apportata dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011. – 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscriverne in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

3. Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.

4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.

8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.».

*Nota all'art. 4, comma 6:*

Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 4, comma 8:*

Per l'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", vedi nota all'art. 4, comma 4.

*Nota all'art. 4, comma 9:*

L'art 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Sostegno alle autonomie locali.* - 1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.

2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le province regionali.

3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 45 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 55 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell'anno precedente.

4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le

medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.

6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni, ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93, 10 agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n. 21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio 1991, n. 22, 12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n. 15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.

6 bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.

7. L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.

7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.

8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9. Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla Tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppresi.

11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale l'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.

12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.

13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.

14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed



integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.

15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.

16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa.

17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi.»

*Nota all'art. 7, comma 1:*

L'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", così dispone:

«*Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali.* - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.»

*Note all'art. 10, comma 1:*

— L'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana così recita:

«Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.»

— Il comma 43 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", così dispone:

«*Regionalizzazione IRAP.* - In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub-statale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dall'1 gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

— L'art. 42 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.", così dispone:

«*Differimento di termini in materia fiscale.* - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra

l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato all'1 gennaio 2010.

7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono soppresse;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»;

g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse.

7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16 e 17, la parola: «25», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «30»;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del» e le parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese di luglio».

7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso.

7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole da: «fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;

c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:

«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

— L'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002», così dispone:

«IRAP. — 1. In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dall'1 gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento.

2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per

le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.

3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.

4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25 per cento.

5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.».

— L'art. 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003», così dispone:

«Norme in favore delle IPAB. — L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia.».

— L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 recante «Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata», così dispone:

«Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. — 1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata all'1,4 per cento;

b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verificino le condizioni ivi previste, l'Assessore regionale per la sanità ne dà comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale è autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.».

Nota all'art. 10, comma 2:

Il comma 44 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», così dispone:

«Schema di regolamento-tipo regionale per disciplinare accertamento e riscossione IRAP. — Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.».

Nota all'art. 10, comma 4:

Il comma 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», così dispone:

«Disciplina accertamento e riscossione IRAP periodo transitorio. — Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle



single regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Nota all'art. 10, comma 5:*

Il comma 52 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", così dispone:

«Presentazione alla regione della dichiarazione IRAP. – Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.»

*Note all'art. 11, comma 1:*

L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", così dispone:

«Le operazioni previste ai precedenti articoli 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore, non possono avere durata inferiore ad un anno nè superiore a dieci anni, e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'articolo 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio».

— L'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 recante "Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione", così dispone:

«Ferme restando le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.»

*Note all'art. 12, comma 1:*

L'art. 20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:

«Ricerca e coltivazione di idrocarburi. – 1. Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.

2. I canoni superficiali relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:

a) a decorrere dall'1 gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:

1) permesso di ricerca, lire 10.000 per chilometro quadrato;

2) permesso di ricerca in prima proroga, lire 20.000 per chilometro quadrato;

3) permesso di ricerca in seconda proroga, lire 40.000 per chilometro quadrato;

4) concessione di coltivazione di idrocarburi, lire 80.000 per chilometro quadrato;

5) concessione di coltivazione in proroga, lire 120.000 per chilometro quadrato;

b) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente Corpo regionale delle miniere;

c) per le produzioni ottenute con decorrenza dall'1 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma;

d) (abrogata).

3. I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.»

— L'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", così dispone:

«Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. – 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dall'1 gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti

tanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».

— Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 reca "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.».

*Note all'art. 14, comma 7:*

L'art 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Controllo e monitoraggio spesa pubblica. – 1. *Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'assessore competente.*

1.1. *La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria generale, può autorizzare l'adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisire la copertura finanziaria*

1.2. *Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.*

1.3. *I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall'incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.*

1.4. *Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.*

1-bis. *I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'Amministrazione competente.*

2. *Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.*

3. *Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.*

4. *Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.*

5. *Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di*

*controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.»*

*Nota all'art. 15, comma 1:*

L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Mutui, prestiti e anticipazioni.* – 1. *La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.*

1 bis. *L'importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza nell'esercizio, non potrà comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo, delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa.*

1 ter. *La capacità di indebitamento della Regione è espressamente rappresentata, annualmente, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) con una relazione dettagliata contenente, tra l'altro, gli effetti finanziari scaturenti da eventuali proposte di indebitamento per gli anni di vigenza dello stesso DPEF.*

2. *I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.*

3. *L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.*

4. *L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.*

5. *L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.*

6. *(comma abrogato).*

7. *I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.*

8. *I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.*

9. *I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.*

10. *Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.*

11. *La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.*

12. *Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.*

13. *E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.»*

Nota all'art. 16, comma 1:

L'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così dispone:

«Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio. – 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o

superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.».

Nota all'art. 16, comma 5:

L'art. 2425 del codice civile così recita:

«Contenuto del conto economico. – Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;



c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.».

Nota all'art. 16, comma 6:

L'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così dispone:

«*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.* - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte correnti e relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempimento:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.»

*Note all'art. 19, comma 1:*

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", così dispone:

«Acquisto di beni e servizi. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g),

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

— L'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", così dispone:

«Consumi intermedi. — 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,

assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.».

*Note all'art. 24, comma 1:*

— Gli articoli 7 e 12 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Suppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI", così rispettivamente dispongono:

«Art. 7. – 1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

3. (Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

5. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

"3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni".

6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale.».

«Art. 12. – 1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'articolo 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad eccezione del comma 6, dell'articolo 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.

4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000 milioni, codice 03.10.00 (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

— La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, reca "Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 30 novembre 2002, n. 55.».

*Note all'art. 27, commi 1, 2 e 3:*

— Per l'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", vedi nota all'art. 4, commi 4 e 8.

— L'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004", così dispone:

«Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. – 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.

2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. (abrogato).

5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2.».

— Per l'art. 76 della legge regionale della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 28, comma 1:*

L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. – 1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale



14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.».

Nota all'art. 29, comma 1:

L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Definizione delle pratiche per il condono edilizio. – 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48 (N.d.R. recte: 28 febbraio 1985, n. 47), recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.

3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.

4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2010, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.».

Nota all'art. 30, comma 1:

Per l'art. 76 della legge regionale della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

Note all'art. 31, comma 1:

— Per l'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", vedi nota all'art. 4, commi 4 e 8.

— Per l'art. 76 della legge regionale della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 32, comma 1:

Per l'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", vedi nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 33, comma 1:

Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

Nota all'art. 34, comma 2:

L'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana" così dispone:

«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predisporre annualmente e realizza un organico piano di pro-

paganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana ed il turismo interno. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.

I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.».

— L'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Manifestazioni turistiche. – 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.

3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.».

Nota all'art. 34, comma 3:

Il titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 recante "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano." contiene "contributi alle università siciliane per l'istituzione di borse di studio" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 1994, n. 41.

Note all'art. 34, comma 7:

L'art. 62 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione. – 1. Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentano la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.

2. Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142, nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previsti dall'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.».

— L'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:

«*Cartolarizzazione dei crediti delle imprese.* — 1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e relative disposizioni di attuazione, per i quali non sia stata completata, entro la data di entrata in vigore della presente legge, la verifica dell'Ispettorato provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformità resa da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tale dichiarazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 ed è presentata, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di conformità e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici provinciali del lavoro.

3. La dichiarazione di conformità attesta in via definitiva l'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla totalità delle domande dalla stessa presentate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, fatta eccezione per i contributi già accertati a seguito di verifica da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

4. Decorsi 90 giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformità, e comunque entro 120 giorni da tale data, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito complessivo riconosciuto non può superare il limite di impegno autorizzato con il comma 9.

5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e secondo le modalità previste dalla stessa legge.

6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera raccomandata, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concordando, altresì, che successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.

9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.»

Note all'art. 34, comma 8:

— L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", così dispone:

«*Interventi a sostegno del comparto agricolo.* — 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento inter-

venti strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura FIA del regolamento CE n. 1257/99 applicata all'intero territorio regionale;

b) 10.000 migliaia di euro

per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;

e) 500 migliaia di euro

per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del regolamento CE n. 1257/99 introdotto dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

g) 6.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;

h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

*h-bis*) 8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

*h-ter*) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

*h-quater*) 15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002.»

— L'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.", così dispone:

«1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

2. Tale contributo non potrà essere superiore a quello fissato in sede nazionale dal Ministero del lavoro.

3. Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

4. Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute verseranno tale contributo alle rispettive associazioni.

5. Le relative modalità di accertamento e riscossione saranno determinate dagli organismi regionali delle associazioni con atti deliberativi che devono essere preventivamente approvati, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dall'Assessore regionale per la coo-



perazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che può disporre controlli sull'applicazione delle stesse.

6. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 16.

7. Le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza verseranno il contributo di loro pertinenza in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione, le cui risorse saranno destinate all'incremento delle spese per l'effettuazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie a cooperative e loro consorzi.»

*Nota all'art. 34, comma 10:*

Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 35, comma 1:*

L'art. 163 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così dispone:

«*Gestione delle aree di salvaguardia.* - 1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.»

*Nota all'art. 37, comma 1:*

L'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della provincia regionale.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Funzioni amministrative.* - Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

1) servizi sociali e culturali:

a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;

b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infra-regionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;

e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

*La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli.*

Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.

La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.»

*Nota all'art. 39, commi 1 e 2:*

L'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", così dispone:

«*Fondo di quiescenza.* - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. E' istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da una Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.»

*Note all'art. 40, comma 1:*

— L'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004", così dispone:

«*Trattamento di quiescenza del personale regionale.* – 1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.

5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'an-

zianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli"».

— L'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali", così dispone:

«Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.»

*Nota all'art. 41, commi 1 e 2:*

L'art. 19 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", così dispone:

«*Trattamento economico dei dirigenti a contratto.* – 1. Gli emolumenti spettanti ai dirigenti a contratto dell'Amministrazione regionale o presso gli enti controllati o società partecipate a maggioranza dalla Regione, non possono eccedere l'importo di 250.000 euro annui.

2. E' fatto obbligo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di adeguare i contratti in essere a quanto disposto dal comma 1.»

*Nota all'art. 41, comma 2:*

L'art. 1419 del codice civile così recita:

«*Nullità parziale.* – La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.»

*Nota all'art. 42, comma 1:*

L'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:

«*Riserve di posti ed accelerazione dei pubblici concorsi.* – 1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'espressione "25 per cento" è sostituita con l'espressione "pari al 50 per cento".

2. Il testo del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è sostituito dal seguente:

«Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso.

3. Alla fine dell'articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, prima del punto sono aggiunte le seguenti parole "purché in

possesto dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonché dell'effettiva applicazione della riserva di cui al precedente comma, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni, enti ed aziende.

5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi già banditi ancorché non espletati.

6. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti per materia provvederanno alla nomina di commissari ad acta presso le amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, che non abbiano provveduto alla indizione dei concorsi di cui al comma 4.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 4, nonché di quelli indetti dagli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, verrà corrisposto un compenso complessivo che non potrà superare l'importo di lire 15 milioni. L'importo di cui sopra verrà aggiornato annualmente secondo le procedure previste dal quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai concorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le riserve previste nel presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.».

*Nota all'art. 42, comma 2:*

L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.", così dispone:

«*Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.* - 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006.

3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008.

5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, quale quota per i primi quattro mesi, una somma di 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencate:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

10. E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunemente denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.

11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.



12. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.

14. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.».

*Nota all'art. 45, commi 1, 10, 12 e 13:*

L'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", così dispone:

«*Misure di contenimento dell'emergenza ambientale.* - 1. La Regione, per il tramite dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.».

*Nota all'art. 45, commi 2, 4 e 6:*

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 reca "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 12 aprile 2010, n. 18.

*Nota all'art. 45, comma 9:*

Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 45, comma 10:*

Per l'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 45, comma 11:*

L'art. 19 della legge 8 aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme transitorie.* - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito

accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso *ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 dalle Autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009* confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione,



affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.».

*Note all'art. 46, comma 1:*

— Gli articoli 191 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così rispettivamente dispongono:

«Art. 191. - *Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.* - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.».

— «Art. 250 - *Bonifica da parte dell'amministrazione.* - 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.».

— L'art. 14 della legge 8 aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", così dispone:

«Potere sostitutivo. - 1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la

sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.».

*Nota all'art. 46, comma 2:*

L'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica.", così dispone:

«Fondo di riserva per le spese obbligatorie. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».

*Nota all'art. 46, comma 3:*

Per l'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Note all'art. 47, comma 1:*

— Gli articoli 9 e 16 della legge 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", così rispettivamente dispongono:

«Art. 9 - Piano regionale di gestione dei rifiuti. – 1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scar-

ti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee-guida operative sulla raccolta differenziata" in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

- 1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

r) definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddi-

sfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;

s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;

t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;

u) fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;

v) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

w) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;

x) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, secondo i principi fissati dalle norme comunitarie.»

— «Art. 16 - *Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti*. - 1. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 4, lettera a). Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, la S.R.R. definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.»

— L'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", così dispone:

«1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

— La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 reca "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 agosto 2002, n. 37».

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così dispone:

«Gestione delle risorse umane. - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi,

al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

*Note all'art. 47, comma 2:*

— Per l'art. 19 della legge 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", vedi nota all'art. 45, comma 11.

— L'art. 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, recante "Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme", così dispone:

«Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale. - 1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.».

*Note all'art. 47, comma 4:*

— L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività



produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così dispone:

«*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.* – 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.

3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'assessore da questi delegato.

3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.»

*Nota all'art. 48, comma 2:*

L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.* – 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dall'1 gennaio 1996 dall'articolo

3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.

2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. (abrogato).

7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

8. (abrogato).

9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.

10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata.

11-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.



14. (abrogato).

15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.

17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.

19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.

20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
- b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
- d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.

22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.

23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

24. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.»

*Note all'art. 49, comma 1:*

— Il comma 186 bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).", così dispone:

«Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

— L'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così dispone:

«Autorità d'ambito territoriale ottimale. – 1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.»

*Note all'art. 49, commi 2 e 3:*

— L'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così dispone:

«Revoca del provvedimento. – 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 reca "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.»

*Nota all'art. 49, comma 3:*

L'art. 9 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", così dispone:

«Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche. – 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente

competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l'Autorità di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e

tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;

b) all'articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche».

7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Nota all'art. 49, comma 5:

L'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», così dispone:

«Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato. – 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.».

Nota all'art. 51, commi 6, 7 e 8:

L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, recante «Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.», così dispone:

«Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato. – 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio



pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.»

*Note all'art. 51, comma 7:*

L'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.", così dispone:

«*Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione.* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi comprese le finalità previste dal Fondo unico per il precariato.»

*Note all'art. 51, comma 8:*

L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", così dispone:

«*Gestione delle risorse umane.* - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

*Nota all'art. 51, comma 9:*

L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 recante "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.", così dispone:

«*Norme in materia di politiche del lavoro.* - 1. Al fine dell'ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del comma 6 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzato a finanziare progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale. I predetti fondi sono incrementati per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2010, di 400 migliaia di euro. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 400 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».

*Nota all'art. 51, comma 10:*

L'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana così recita:

— L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.».

*Nota all'art. 52, comma 1:*

L'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così dispone:

«*Garanzie occupazionali.* - 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25 marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema"

(PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscriverne nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentano il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedi-

mento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9 octies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».

*Nota all'art. 52, comma 7:*

Per l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", vedi nota all'art. 4, comma 2.

*Nota all'art. 53, comma 1 e comma 2 lett. c):*

L'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 recante "Norme in materia di aiuti alle imprese.", così dispone:

«*Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione.* - 1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

- a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

3. Gli incentivi di cui al presente Titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 214 del 9 agosto 2008.

4. I benefici di cui al presente Titolo sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione.».

*Nota all'art. 53, comma 3:*

L'allegato I del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto del 2008, recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).", contiene "Definizione di PMI".

*Nota all'art. 53, comma 5:*

L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi." così dispone:

«*Stato ed enti pubblici.* - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.».

*Nota all'art. 54, comma 1, lett. b):*

L'art. 2 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto del 2008 recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).", così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

3) «aiuti individuali»:

a) aiuti ad hoc e

b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;

4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature.

Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o  
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 104/2000;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio;

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe;

- ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa mangesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

- acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:

- blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo;

prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

- rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

- banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

- tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) ladove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati».

Nota all'art. 55, comma 1:

Per l'art. 2 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto del 2008 recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)." vedi nota all'art. 54, comma 1, lett. b).

Note all'art. 55, comma 5:

— Gli articoli 40 e 41 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto del 2008 recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)." così rispettivamente dispongono:

«Art. 40. - 1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.».

«Art. 41. - 1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.



5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.».

*Nota all'art. 55, comma 7:*

L'art. 7 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto del 2008, recante "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)", così dispone:

«*Cumulo.* – 1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.».

*Nota all'art. 56, comma 4:*

L'art. 2359 del codice civile così recita:

«*Società controllate e società collegate.* – Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti

ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

*Nota all'art. 60, comma 1, lettera c):*

L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.", così dispone:

«*Repressione della condotta antisindacale.* – 1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (30) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

[abrogato].

[abrogato].

*Nota all'art. 61, comma 3:*

L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:

«*Revoca dei benefici e sanzioni.* – 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.»

*Note all'art. 63, comma 2:*

— L'art. 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese." così dispone:

«*Concessione dello sgravio contributivo.* – 1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente Titolo, è preventivamente autorizzato a seguito di istanza all'Assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto Assessorato.

2. L'istanza di cui al comma 1 non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

3. Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere allo sgravio.

4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

6. Gli incentivi previsti dal presente Titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'articolo 36.»

*Nota all'art. 66, comma 1:*

Per l'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 vedi Note all'art. 4, comma 2.

*Note all'art. 67, commi 1 e 2, lett. a) e b):*

I commi da 340 a 342 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). così, rispettivamente, dispongono:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.»

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro

300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.»

«341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente all'1 gennaio 2008 (100) possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.»

«341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.»

«341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter.»

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

*Note all'art. 67, comma 5:*

La delibera CIPE n. 5/2008 concerne "Criteri per l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2008.

La circolare del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2008, n. 14180 riguarda "Zone franche urbane previste dall'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, commi 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Circolare recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 2008.

*Nota all'art. 68, comma 1:*

L'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL).* – 1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per

cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

- a) imposte sui redditi;
- b) contributi previdenziali;
- c) imposta comunale sugli immobili.

3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.

4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'economia, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

5. *L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l'attuazione dell'articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell'azienda e del relativo numero dei dipendenti.*

6. L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.

8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».

*Nota all'art. 69, comma 1:*

L'art. 14 della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." Così dispone:

«*Programmazione dei lavori pubblici.* - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-

artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.

11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schema tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.

13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.



15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della Provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.

17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.

18. È, altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.

19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente; purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.»

*Note all'art. 70, commi 1 e 2:*

L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione." così dispone:

«L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977.

L'entità del finanziamento da concedere è determinata in rapporto alla superficie utile prevista per ogni organismo abitativo ed ogni onere eccedente sarà a carico delle cooperative edilizie.

Ai mutui di cui all'art. 8 della presente legge, si estendono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie.

Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 4.000 milioni.

Il limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni previsto dall'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è ridotto all'ammontare degli impegni assunti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità risultanti sono destinate, fino alla venticinquesima annualità, all'incremento del limite di spesa autorizzato con il precedente comma.»

*Note all'art. 70, comma 5:*

L'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 recante "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.", così dispone:

«Disposizioni in materia di edilizia cooperativa. - 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, già prorogati dall'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008, limi-

tatamente alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di revisione in corso di validità che per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, hanno mantenuto l'inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art. 66, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008 per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprietà dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, è così sostituito: "I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito."».

— L'art. 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007-2013.", così dispone:

"Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, i termini per le cooperative edilizie, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.»

*Note all'art. 70, comma 6:*

L'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:

«Requisiti cooperative edilizie. - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola "regolamento" è sostituita dalle parole "decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".

2. All'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole "a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie".

3. Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio.»

*Note all'art. 71, comma 1:*

L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Gestione dei porti. - 1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2007-2013, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale, classificati da II categoria, II classe in poi, di cui al decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2004, un'autorità di

gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

*Nota all'art. 74, comma 1:*

L'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.", così dispone:

«Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. – 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.

2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.».

*Note all'art. 76, comma 1:*

— L'art. 33 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:

«Trasformazione A.S.T. – 1. All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all'A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.».

— L'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:

«Disposizioni relative al turismo. – 1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:

1) unità di rete Egadi .....	euro	370.000;
2) unità di rete Eolie .....	euro	660.000;
3) unità di rete Pantelleria .....	euro	40.000;
4) unità di rete Pelagie .....	euro	180.000;

b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:

1) unità di rete Eolie .....	euro	250.000.
------------------------------	------	----------

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di auto-linee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le concessioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel decreto n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel decreto n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio,



continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.

6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.»

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".

12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

«1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.»

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - ragioniere generale della Regione".».

— L'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", così dispone:

«Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. - 1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».

— L'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.", così dispone:

«Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. - 1. All'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;



d) gli affidamenti diretti assentiti alla data dell'1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti»;

e) al comma 10, nell'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8»;

g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «duecentodieci».

*Nota all'art. 77, comma 1, lett. a):*

Il regolamento del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210.

*Nota all'art. 77, comma 1, lett. b):*

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210.

*Nota all'art. 77, comma 1, lett. c):*

Il regolamento della Commissione n. 1028/2006 dell'8 dicembre 2006 stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 27 dicembre 2006, n. L 371.

*Nota all'art. 77, comma 1, lett. d):*

Il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 reca «Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 dicembre 2008, n. 294.

*Nota all'art. 79, commi 1, 2 e 3:*

Il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», così dispone:

«18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutualitari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.».

*Nota all'art. 80, comma 1:*

L'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.», così dispone:

«Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva. – 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese

agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.».

*Nota all'art. 80, comma 4:*

L'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:

«*Polizze assicurative.* - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produ-

3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.

5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.».

*Nota all'art. 80, comma 11:*

L'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.* - 1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le



operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fidejussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).

6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.»

Nota all'art. 80, comma 12:

L'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione. - 1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazio-

ne del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.»

Nota all'art. 80, comma 13:

L'art. 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie. - 1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agricoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro.

2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.

3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l'anno 2010.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell'entrata, capitolo 5447.»

Nota all'art. 80, comma 14:

La legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 reca "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 3 agosto 1977, n. 36.

Nota all'art. 80, commi 15 e 16:

L'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:

«Semplificazione degli adempimenti amministrativi. - 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori,



adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento CE n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltramento dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e controllabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e

successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.»

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'Interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»

*Nota all'art. 80, comma 20:*

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

*Nota all'art. 80, commi 22, 23, 24, 25, 26 e 27:*

L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate di commi che si annotano, risulta il seguente:

«Interventi a sostegno del comparto agricolo. - 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del regolamento CE n. 1257/1999 applicata all'intero territorio regionale;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del regolamento CE n. 1257/1999 introdotti dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24-quinquies del regolamento CE n. 1257/1999 introdotto dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002;

h-quinques) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto, fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi c/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

Nota all'art. 80, comma 28:

L'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura.", così dispone:

«1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».



Nota all'art. 81, comma 5:

L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea così dispone:

«1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.»

Note all'art. 83, comma 2:

— L'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.", così dispone:

«*Imprenditore agricolo.* – 1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Imprenditore agricolo.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

— L'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.", così dispone:

«*Registro delle imprese.* – 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.»

Nota all'art. 84, comma 1:

L'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme igienico-sanitarie e di sicurezza.* – 1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristiche di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico



co-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.

*11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:*

- a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;
- b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agriturismo;
- c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
- d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.».

*Nota all'art. 84, comma 2 e 4:*

L'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni applicative e competenze.

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.

3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l'attività agrituristica.

4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell'agriturismo.

*5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori*

*agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.».*

*Nota all'art. 84, comma 3:*

L'art. 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Vigilanza e controllo. - 1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall'articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d'igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.*

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;
- b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all'articolo 15;
- c) verifica del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell'attività di controllo.

4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.».

*Nota all'art. 84, comma 5:*

L'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, recante "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.", così dispone:

*«Locali per attività agrituristiche. - 1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.*

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.».

*Nota all'art. 84, comma 6:*

L'art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.", così dispone:

*«Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. - 1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data*

del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

5. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzabili dai comuni.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.».

*Nota all'art. 86, comma 1:*

L'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali. - 1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico.*

2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. *All'Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.*

3. *L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per 3 anni in misura decrescente, così stabilita:*

1) *per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;*

2) *per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.*

*L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.*

4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:

a) *presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;*

b) *svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;*

c) *organizzare corsi e stage formativi;*

d) *promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.*

5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.

6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enotecche nazionali.

7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.».

*Note all'art. 88, comma 1:*

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani.", così, rispettivamente, dispongono:

«*Art. 3. - Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento.*

*Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonché dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma.*

*I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli artt. 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165 sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioramento da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.*

*Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.*

*I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.*

*Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.*

*I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.*

*Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.».*

«*Art. 4. - Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.*

*Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quello d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonché gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.».*



«Art. 5. – Concessioni di studi.

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.»

Nota all'art. 90, comma 2:

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 reca "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 giugno 1997, n. 129.

Nota all'art. 93, comma 1:

L'art. 8 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative. – 1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche oratori e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;

b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;

c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;

d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;

e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.»

Nota all'art. 94, comma 1:

L'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Centri di accoglienza. – 1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o diversamente abili, a prescindere dall'età, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.»

Nota all'art. 95, comma 4:

L'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. – 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori.

1 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'AUSL competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.

3. Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).»

Nota all'art. 97, comma 1:

L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. – 1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

2. Il regime delle esenzioni è basato sul sistema dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto a fissare il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto del quale si applica il regime della esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L'esenzione può essere fatta valere solo previa esibizione di idonea certificazione ISEE da parte degli aventi diritto.

2 bis. Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l'assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro.

2 ter. Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l'indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l'ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma.

2 quater. In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile



dell'erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull'appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull'andamento quali-quantitativo delle attività nel corso dell'anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall'assessore regionale per la salute con proprio provvedimento.

2 quinquies. L'Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.

2 sexies. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12.

3. Con il decreto di cui al comma 2, viene fissato, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'importo del ticket per tipologia, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore fissato ai sensi del comma 2.

4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.».

Nota all'art. 98, commi 1 e 2:

La legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 reca "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 luglio 2000, n. 32.

Nota all'art. 98, comma 2:

L'art. 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.", così dispone:

«Competenze delle regioni. - 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indenizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 100, comma 3:

L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

«Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.»

*Nota all'art. 101, comma 2:*

L'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6, recante "Riproposizione di norme concernenti "Fiumara d'arte" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Fiumara d'arte.* – 1. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-culturale "Fiumara d'arte", nonché per la conservazione, manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Il contributo è destinato all'associazione Fiumara d'Arte per iniziative promozionali, culturali e di valorizzazione del percorso turistico, per la conservazione, manutenzione e fruizione delle opere d'arte esistenti, per la realizzazione di nuove opere d'arte nonché per il museo Atelier sul mare sito nel comune di Tusa. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d'Arte è stabilito d'intesa tra il comune sul cui territorio è prevista l'opera e l'associazione Fiumara d'Arte. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è predisposto il piano degli interventi per l'utilizzazione del predetto contributo. Per l'anno 2010 detto termine è prorogato al mese di giugno.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 70 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.1, capitolo 473308), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.»

*Note all'art. 105, comma 5:*

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001 concerne la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 27 ottobre 2001, n. L 283. Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 reca "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.

— L'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.", così dispone:

«*Finalità.* – 1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1 marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;

c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.»

*Note all'art. 106, comma 1:*

— Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210.

— Per il regolamento CE n. 1083/2006 vedi nota all'art. 77, comma 1.

*Note all'art. 107, commi 1, 7 e 8:*

— L'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", così dispone:

«*Statuti consorzi fidi.* – 1. Gli statuti dei confidi ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:

a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale;

b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;

d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;

f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

— Gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.", così, rispettivamente, dispongono:

«*Art. 106.* – Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,

con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.».

«Art. 107. – Elenco speciale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.».

Nota all'art. 108, comma 1, e 127, comma 11:

L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi. – 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che – nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso – la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e paga-

te secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.

2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.».

Nota all'art. 109, comma 1:

L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, recante "Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Provvedimenti in favore dei consorzi fidi. – 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confido risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. È disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.

4. La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell'articolo 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, sentiti i dirigenti generali dei Dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'economia.».



Nota all'art. 110, comma 1:

L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. – 1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uopo destinate, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 ed al comma 2 bis è attuato in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

4. L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2 bis.

4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.

4-ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.»

Nota all'art. 111, commi 1, 2 e 3:

Per l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vedi nota all'art. 79, commi 1, 2 e 3.

Nota all'art. 112, comma 1:

L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:

«Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. – 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner pri-

vato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.

1-bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.

1-ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:

- a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
- b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
- c) la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
- d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.

1-quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.

1-quinquies. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.

2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.

6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.

7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono destinate alla compensazione, fino all'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.

8. [abrogato].

9. È abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.»

*Nota all'art. 112, comma 3:*

L'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

«Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. – 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.

6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.».

*Nota all'art. 113, commi 1, 2 e 3:*

L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).", così dispone:

«(L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. – 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) (60).

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L).

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L).».

*Nota all'art. 114, comma 1:*

L'art. 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Istituzione di centri di assistenza alle cooperative. – 1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicem-



bre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.

3 bis. *Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (centri di assistenza tecnica) i cui interventi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell'ambito del regime 'de minimis'.*

Nota all'art. 115, commi 1 e 5:

L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:

«Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.»

Nota all'art. 115, comma 2:

L'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di società cooperative.", così dispone:

"Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici program-

mi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.»

Nota all'art. 118, comma 1:

L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, recante "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.", così dispone:

«Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto. - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa dei fondi comunitari, i responsabili di misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico del bilancio regionale.

2. I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione regionale a favore delle imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 euro, sono concessi applicando la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.»

Nota all'art. 119, commi 1 e 2:

L'art. 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei



cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013.” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013. – 1. Le società di capitali e le società cooperative che presentano richiesta, a qualsiasi titolo, di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto di importo superiore a euro 500.000,00 nell'ambito del Programma operativo regionale per il periodo 2007-2013, devono presentare agli enti concedenti, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto, certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

1 bis. Per le società cooperative le certificazioni previste dal presente articolo vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.»

Nota all'art. 120, comma 1:

L'art. 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.” Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme sulle cooperative giovanili. – 1. Dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“5-sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2012 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.

5-octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.

5-nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.

5-decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.”

2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.

2 bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 121, comma 1:

L'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, così dispone:

«Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa. – 1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola «de minimis» alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria.

2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:

a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti;

b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;

c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

2-bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.

2-ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato -, della legge 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 - fondo di garanzia -, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa.

3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.»

Nota all'art. 122, comma 1:

L'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, così dispone:

«Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS. – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3. [abrogato].

4. [abrogato].

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso».

Note all'art. 123, comma 1:

— Per l'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 32 vedi nota all'art. 121, comma 1.

— L'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”, così dispone:

«Agevolazioni alle imprese artigiane. – 1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipu-

late in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.»

— L'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", così dispone:

«L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigianocassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.

Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigianocassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.»

*Nota all'art. 124, comma 2:*

IL Regolamento della Commissione 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* 28 dicembre 2006, n. L 379.

*Nota all'art. 124, comma 4:*

L'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:

«*Procedura valutativa.* — 1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a «graduatoria» o a «sportello», con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.

2. Nel procedimento a «graduatoria» sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a «sportello» è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.»

*Nota all'art. 124, comma 7:*

Per l'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 vedi nota all'art. 122, comma 1.

*Nota all'art. 127, comma 1:*

L'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, recante "Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Limiti di impegno.* — 1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.

2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.

3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il direttore generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.

4. (*abrogato*).

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.»

*Nota all'art. 127, comma 2:*

L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti.

1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.

2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere riscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste *dalla comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.*

3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.»



Nota all'art. 127, comma 3:

L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Residui passivi. – 1. Tutte le quote di stanziamento non impegnate "o non mantenute in bilancio" a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.

2. Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.

3. Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa.

4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.»

Nota all'art. 127, comma 4:

L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Variazioni di bilancio. – 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;

b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

c) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;

d) [abrogata];

e) [abrogata];

f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;

g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le

compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza;

i-bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.

2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.

3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.»

Nota all'art. 127, comma 5:

L'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro.

2. [abrogato].»

Nota all'art. 127, comma 6:

L'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi comprese le finalità previste dal Fondo unico per il precariato.»

Nota all'art. 127, comma 7:

L'art. 40 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.":

«Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso. – 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere direttamente ai



soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 quanto dagli stessi vantato a titolo di retribuzione nei confronti delle società che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, in favore dell'Amministrazione regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, *valutati in 600 migliaia di euro*, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è subordinata a dichiarazione di consenso e ad attestazione di conformità, relativamente all'ammontare, da parte delle società dalle quali gli stessi dipendono o dalle quali siano stati dipendenti. Le relative somme saranno erogate a decurtazione di quanto spettante alle predette società in forza del citato provvedimento di riconoscimento di debito.»

*Nota all'art. 127, comma 8:*

L'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Attribuzioni degli Assessorati regionali.* - 1. L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali.*

1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpof. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;

e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipub. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;

f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale. Formazione e quali-

ficazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;

g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;

h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;

i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzonale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.»

*Note all'art. 127, comma 9:*

— L'art. 18 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, così dispone:

«*Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari.* - 1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.»

— L'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 recante "Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.", così dispone:

«*Normativa applicabile.* - 1. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

2. Per il personale dei consorzi agrari di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ancora in servizio presso i consorzi medesimi, la disciplina di cui alla presente legge si applica, in forza dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 gennaio 2004.»

*Nota all'art. 127, comma 10:*

L'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi."

per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Statuti consorzi fidi. – 1. Gli statuti dei confidi *in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3* ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:

a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale;

b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;

d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;

f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confido trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 127, comma 15:

L'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Integrazione regionale fondi rischi. – 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confido.

1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio del predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confido inadempiente.

1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

2. In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi

rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

3. Le garanzie sono prestate dai confidi nei seguenti limiti, fermo restando che, anche in presenza di intervento concomitante dei confidi di I e II grado, la garanzia complessiva non può superare l'80 per cento dell'operazione assistita:

a) fino a 500.000 euro dai confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5;

b) per la parte eccedente i 500.000 euro e fino a 1.500.000 euro dai confidi in possesso, nell'esercizio precedente, di uno dei seguenti requisiti:

1) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 euro;

2) patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari almeno a 2.600.000 euro.

4. Qualora i confidi intendano concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

5. L'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno cinque dei seguenti parametri:

Anni	2005	2006	2007
– Attività finanziaria minima	5 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
– Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
– Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	3%	2,5%	2,5%
– Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	10%	15%	15%
– Ambito operativo	Provinciale	Inter-provinciale	Inter-provinciale
– Composizione dei consorzi	Settoriale	Inter-settoriale	Inter-settoriale

5-bis. A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:

Anni	2008	2009	2010 e seguenti
1) Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
2) Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
3) Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5%	2%	1,5%
4) Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20%	25%	30%

5-ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo garanzie controgarantite/ importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare garanzie concesse meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4 Si	< = 1%	3	< = 1,2%	2 No	< = 1,4%	1
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		10				0		
Ambito operativo interprovinciale		2				0		
Intersettorialità operativo		2				0 <sup>o</sup> (10)		

5 quater. La quota di garanzia del Confidi sostenuta dall'intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali.

6. I confidi assicurano, in sede di bilancio annuale, che nella gestione del fondo rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile.

7. La durata della garanzia è pari alla durata del finanziamento, con un massimo di 15 anni.

8. Sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi.

9. Nel caso in cui ai confidi si associno imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non abbiano una unità operativa nel territorio regionale sono costituiti separati fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

10. Per i consorzi di secondo grado l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazione presso i consorzi fidi di primo grado.

11. Il fondo rischi di ciascun confido costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.».

Nota all'art. 127, comma 16:

L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile. – 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacin-

que anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.

3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 .

4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o" che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva.

b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate.

c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento.



d) contribuito a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.

5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesche da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.

5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5-ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.

5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5-ter.

5-sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2010 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.

5-octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.

5-nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.

5-decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.

5-undecies. *Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 10, comma primo, punto 4, e comma terzo, e dall'articolo 13, comma primo, punti 3 e 4 della predetta legge, previa espressa istanza alla segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.*

5-duodecies. *Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11 della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per l'acquisto di terreni e relative pertinenze, previa espressa istanza alla segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.*

5-terdecies. *Alla copertura finanziaria si provvede con le modalità di cui al comma 5-quater del presente articolo.*

5-quaterdecies. *La durata dei mutui anche già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche e integrazioni può essere prolungata ad anni venti, con un preammortamento di cinque anni, a seguito di apposita istanza che le cooperative giovanili presenteranno all'IRCAC che procederà alla rinegoziazione dei predetti mutui.*

5-quindecies. *Le somme già riscosse dall'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) per le rate di preammortamento e/o ammortamento dei mutui saranno detratte dall'importo dovuto per il pagamento delle rate in scadenza risultanti dal nuovo piano finanziario di ammortamento. Potranno essere ammesse le cooperative giovanili già collaudate.*

5-sexdecies. *Gli oneri eventualmente derivanti dal prolungamento del periodo di durata dei mutui sono in ogni caso interamente a carico della cooperativa giovanile.*

6. È abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.

7-bis. Per le finalità del comma 4-bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.

9. Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.»

*Nota all'art. 127, comma 17:*

L'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Uffici di diretta collaborazione.* – 1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale ancorché in quiescenza e, esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, anche un esterno in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità».

*Nota all'art. 128, comma 11:*

L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:

«*Bilancio annuale di previsione.* – 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.

4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.

5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferi-

mento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.

7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:

a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.

11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.

11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre

alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.

12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

a) Programma operativo regionale;

b) altri interventi comunitari;

c) Fondo sanitario regionale;

d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;

e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.

15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

20. (comma abrogato).

21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.



21 bis. (comma soppresso).

21 ter. (comma soppresso).

22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.

24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2012, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2010 con decreto presidenziale, su proposta del ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica.».

*Nota all'art. 128, comma 13:*

L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Legge finanziaria.* – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza.

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) [abrogato];

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

*Nota all'art. 129, comma 1:*

L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:

«*Fondi globali.* – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.».

*Nota all'art. 129 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:*

Per l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." vedi nota all'art. 128, comma 13.

*Nota all'art. 129, comma 9:*

L'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica.", così dispone:

«*Copertura finanziaria delle leggi.* – 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A cia-



scuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti rife-

risce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.»

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 471

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Di Mauro) il 2 ottobre 2009.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 12 novembre 2009.

D.D.L. n. 471 bis

«Nota di variazioni al disegno di legge 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010'».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia (Di Mauro) il 5 gennaio 2010.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) l'8 gennaio 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 145 del 30 marzo, n. 146 del 7 aprile, n. 147 dell'8 aprile, n. 151 del 20 aprile, n. 152 del 21-22 aprile e n. 153 del 23 aprile 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 153 del 23 aprile 2010.

Relatore di maggioranza: Savona.

Relatore di minoranza: D'Asero.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 165 del 24 aprile, n. 168 del 28 aprile, n. 169 del 29 aprile e n. 170 del 30 aprile-1 maggio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 170 del 30 aprile-1 maggio 2010.

(2010.18.1357)083

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*  
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

---

**PREZZO € 8,80**

